

## TORNATA DEL 2 MAGGIO 1867

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO MARI.

**SOMMARIO.** *Atti diversi.* = Seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni alla legge sull'imposta della ricchezza mobile e dell'entrata fondiaria — Emendamento del deputato Sormani-Moretti all'articolo 1 — Osservazioni ad esso del commissario regio, e sua proposta di altro articolo — Emendamento del deputato Valerio — Osservazioni del deputato Sandonnini — Emendamento del deputato Cancellieri — Osservazioni dei deputati Comin, Monti Coriolano e Lovito — Si passa, a proposta del deputato Lanza Giovanni, all'ordine del giorno sul voto proposto dal deputato Lovito — Si approva un voto motivato dai deputati Minghetti e Ferraris per alcune riserve sulla legge di perequazione, dopo dichiarazione dei deputati Mellana, Rega e Berteà — Proposizione di squittinio nominale — Invito del deputato Salaris ai proponenti, e risposta del deputato Sprovieri — votazione nominale, e reiezione dell'emendamento del deputato Rega e di altri contro le eccezioni portate nell'articolo 1 per la base del contingente dell'imposta prediale. = Congedi. = I deputati Cancellieri e Lovito ritirano i loro emendamenti all'articolo 1, il quale è approvato — Reiezione dell'aggiunta del deputato Sormani-Moretti — Nuovi articoli del deputato Nervo — Osservazioni e istanze del deputato Berteà, e risposte del commissario regio — Opposizioni del deputato Cappellari — I due articoli sono rigettati. = Il deputato Castagnola presenta uno schema di legge.

La seduta è aperta al tocco e mezzo.

**BERTEÀ**, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

**GRAVINA**, segretario, espone il seguente sunto di petizioni e quindi gli omaggi:

11,458. 44 pescatori dell'isola del Giglio, provincia di Grosseto, inviano una petizione conforme a quella segnata col numero 11,445 presentata dai pescatori del Porto Santo Stefano e Porto Ercole, per ottenere modificata la legge 28 giugno 1866 sulle privative, nella parte che stabilisce il deposito per l'acquisto del sale occorrente ai salatori di pesce.

11,459. Il Consiglio comunale di Montalto Uffugo, provincia di Calabria Citra, s'associa alla petizione presentata dal municipio di Cosenza per l'abolizione del dazio di consumo.

11,460. Lo stesso Consiglio appoggia col suo voto la petizione di quella Camera provinciale di commercio contenente alcune proposte tendenti ad apportare riparo alla poco florida condizione della classe commerciale di quelle contrade.

11,461. 27 cittadini di Grosseto, in Toscana, si rivolgono alla Camera perchè voglia provvedere che le opere relative al fiume Ombrone siano, a mente degli articoli 93 e 94 della legge sui lavori pubblici, considerate comprese fra quelle indicate di prima o quanto meno di seconda categoria.

11,462. Ciardi Vincenzo, già sottobrigadiere delle guardie di pubblica sicurezza, chiede il posto di applicato amministrativo.

11,463. Il Consiglio comunale di Parma, esposte le infelici condizioni finanziarie di quel comune, si fa a dimostrare la necessità, onde prevenire conseguenze incalcolabili, che si addivenga dal Parlamento ad una divisione equa e razionale fra lo Stato ed i comuni dei servizi pubblici e dei mezzi di sostenerne le spese.

### ATTI DIVERSI.

**GRAVINA**, segretario. Hanno presentato i seguenti omaggi:

Ministro della giustizia e dei culti — 500 esemplari d'una relazione alla Commissione di sorveglianza dell'amministrazione del fondo per il culto sull'operato dell'amministrazione medesima dal luglio 1866 a tutto il passato aprile.

Colonnello Acerbi — 460 esemplari della sua relazione sulle operazioni amministrative eseguite dall'intendenza generale dei volontari durante la campagna del 1866.

Giuseppe Banchemo, capo dell'ufficio del catasto di Genova — Un secondo invio dei suoi appunti finanziari in numero di 80 esemplari.

Prefetto di Cuneo — 8 esemplari degli atti di quel Consiglio provinciale del 1866.

Presidente del regio istituto tecnico di Palermo — 2 esemplari degli ultimi fascicoli dell'annata 1866 del giornale di scienze naturali ed economiche, che si pubblica per cura del Consiglio di perfezionamento annesso al medesimo.

Prefetto di Forlì — 2 esemplari degli atti emessi da quel Consiglio provinciale durante l'ordinaria Sessione del 1866.

Gomirato Giovanni, segretario municipale della città d'Este — 12 esemplari d'un suo scritto sul dicentrato amministrativo.

Professore Girolamo Pagliano — 493 copie del suo progetto finanziario.

**FERRI.** Prego la Camera di dichiarare d'urgenza la petizione 11,461 fatta da alcuni cittadini di Grosseto perchè le opere relative al fiume Ombrone siano dichiarate di prima o quanto meno di seconda categoria.

(È dichiarata d'urgenza.)

**COSTAMEZZANA.** Prego la Camera di dichiarare d'urgenza la petizione 11,463, colla quale il Consiglio comunale di Parma espone le infelici condizioni finanziarie di quel comune, e dimostra la necessità che si addivenga dal Parlamento ad una divisione equa e razionale fra lo Stato ed i comuni dei servizi pubblici e dei mezzi di sostenerne le spese.

(È dichiarata d'urgenza.)

(I deputati Marincola e Volpe prestano il giuramento.)

**PRESIDENTE.** Prego i presidenti e i relatori delle Commissioni a sollecitare per quanto è possibile la compilazione dei rapporti e di presentarli, onde la Camera non rimanga senza progetti di legge da discutere.

#### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALLA LEGGE SULLA IMPOSTA DELLA RICCHEZZA MOBILE E SULL'ENTRATA FONDARIA.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dello schema di legge per modificazioni alla legge per l'imposta sulla ricchezza mobile, e tassa sull'entrata fondiaria.

L'onorevole Sormani-Moretti propone questo emendamento in aggiunta all'articolo 1:

« Del contingente di quei compartimenti, ove esistono beni non censiti, si riscuoterà quella quota soltanto che si può attribuire ai terreni già censiti.

« La quota riferibile ai terreni non censiti sarà riscossa su questi beni, non appena il ministro delle finanze avrà data esecuzione all'articolo 12 della legge 14 luglio 1864, n° 1831, che gli affida l'incarico di provvedere a che siano imposti i terreni non censiti in ragione analoga a quella del rispettivo comune o territorio confinante. »

Il proponente ha facoltà di farne lo svolgimento.

**SORMANI-MORETTI.** Signori, l'emendamento che ho l'onore di proporre, in aggiunta all'articolo primo, ha lo scopo di far sì che venga adempito al disposto dei paragrafi terzo e quarto dell'articolo 12 della legge 14 lu-

glio 1864, numero 1831, e che rispettandosi lo spirito e la parola di quella legge si compia ad uno stretto dovere di equità e di giustizia. Non entrerò nel tempestoso pelago della perequazione. Non è questo il momento, nol consente la legge su cui ora deliberiamo. Non domando sia alterata la cifra del contingente di uno o di un altro compartimento. So che l'opportunità nel far valere le proprie ragioni, è condizione essentialissima a che esse sieno riconosciute. Ma ricordar debbo il fatto che nello stabilire la quota dei contingenti compartimentali, si tenne calcolo dei terreni coltivati e non censiti, ed invitando il Ministero delle finanze a prendere le misure necessarie pel censimento di questi beni, si stabilì coll'articolo 12 di quella legge che il prodotto loro sarebbe andato in disgravio del rispettivo contingente compartimentale.

Ora nell'atto pratico avvenne ed avviene che i beni censiti dovettero e debbono pagare, oltre alla loro quota, anco quella che spetta ai beni non censiti, sicchè, anzichè a disgravio (come la legge voleva, e la giustizia reclama), la quota dei beni non censiti, aggrava quella dei beni già censiti, ed in talune località è a loro incomportabile, nonchè indebito aggravio. Reclamarono i contribuenti, i Consigli comunali, i Consigli e le deputazioni provinciali, contro tanta ingiustizia e violazione della legge.

E nel mentre la Camera, col suo ordine del giorno del 5 giugno scorso, invitava il ministro delle finanze a sollecitare al possibile l'applicazione dell'articolo 12 della legge testè citata, per quanto riguarda i beni non censiti, il ministro prese impegno di abbreviare, per quanto era in lui, l'esecuzione di quell'articolo di legge.

Sfortunatamente, o signori, come troppo spesso avviene fra noi, rimase ineseguita la legge e lettera morta l'ordine del giorno della Camera, e le larghe promesse furono nell'attendere corte.

Coll'emendamento da me proposto si svolgono le disposizioni dell'articolo 12 della legge 14 luglio 1864, che vedete riportate in calce al mio emendamento, per modo che, riparandosi ad una grave ingiustizia e venendo a rendere il Governo stesso interessato ad attuare il disposto di quell'articolo, se ne assicura il sollecito adempimento.

Quindi è che non dubito che la Commissione vorrà appoggiare questo mio emendamento, che il commissario regio lo accetterà per parte sua e che voi, o signori, lo approverete. Tanto più è doveroso per parte del Governo di accettare questo emendamento, in quanto che l'articolo 14 della stessa legge 14 luglio 1864 l'obbligava a presentare, al più tardi nel febbraio 1867, un progetto pel definitivo assetto fondiario; e che quindi, per ragione logica, i provvedimenti sanciti dall'articolo 12 per il censimento dei terreni non censiti, si riferivano agli anni 1865, 1866 e 1867.

Oggi, giunti al maggio non che al febbraio, dob-

biamo riconoscere che l'assetto dell'imposta fondiaria per quanto venga sollecitamente stabilita ed attuata, a seconda dei bisogni del paese e del desiderio di tutti noi, non potrà che fra qualche anno rimediare ai molti guai che dall'attuale perequazione risultano a danno della nostra proprietà fondiaria. Sicchè importa grandemente che in favore della proprietà fondiaria si faccia quanto si può a tenore delle leggi stesse vigenti, onde essa possa sorreggersi tanto almeno, che al momento in cui si verrà ad applicare la cura radicale all'imposta sua, quella povera inferma non si trovi giunta a disperato partito per isfinimento di forze.

Mi riassumo. L'emendamento da me proposto è giusto perchè ciascuno deve contribuire alle spese dello Stato per quella quota parte soltanto che proporzionatamente gli spetta per le rendite fondiarie che lo Stato gli garantisce e protegge, e perchè nessuno debb'essere obbligato a pagare le imposte cui altri dovrebbe soggiacere.

È necessario, dacchè rimase finora ineseguito quell'articolo di legge da me più volte ricordato, il quale appunto era stato fatto per provvedere provvisoriamente agli anni 1865, 1866 e 1867, prima ancora del promesso definitivo assetto dell'imposta fondiaria. È opportuno, conveniente e doveroso, essendochè al momento in cui si stabilisce la quota del contingente a pagarsi per la prediale dei fondi rustici ed in cui anzi si stabilisce una sovrimposta di due decimi invece di quella del 4 per cento sulla rendita netta, quest'aumento venendo ad aggravare l'ingiustizia di far pagare i fondi già censiti anche per quelli non censiti, può rovinare completamente chi oltre la propria quota è gravato della quota altrui; e può quindi in alcuni casi avere per conseguenza di rendere inesigibili le imposte, per quella verità plateale che non è possibile dare più di quanto si ha.

Mi affido quindi, o signori, alla saviezza ed all'equità vostra.

**FINALI, commissario regio.** Il pensiero da cui muove l'emendamento dell'onorevole Sormani è giusto, debbo riconoscerlo; ma il rimprovero ch'egli fa al Governo è ingiusto, e spero ch'egli medesimo alla sua volta lo riconoscerà.

È vero che l'articolo 2 della legge sul conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria ordinava al Governo di procedere alla censuazione dei beni non censiti che si trovavano nel compartimento modenese; i quali beni avevano la superficie di circa un quinto dell'estensione totale di quel compartimento.

È dall'altra parte noto a chiunque seguì gli studi della Commissione che preparò il progetto di quella legge di conguaglio, quanto strana ed anomala sia la condizione del compartimento modenese rispetto ai catasti. Quei catasti come sistema sono sette, come specie di terreni e di fabbricati, come enti catastali sono quattordici. O sette, o quattordici, o il multiplo

di queste due cifre rappresentano la varietà nella situazione presente dei catasti modenesi.

Quando la legge di conguaglio ordinò al Governo di censire questi beni, dando ad essi una catastazione simile alla varietà dei catasti che esistevano nel compartimento, mi permetta la Camera di dirlo, la legge domandò una cosa impossibile; e le cose impossibili nessuno è tenuto ad eseguirle.

Nondimeno il Governo era grandemente preoccupato di quest'obbligo che la legge gli imponeva, perchè non poteva dissimulare a se medesimo che, finchè restava fuori dal catasto e quindi dall'imposta una tanto notevole parte di terreni e di fabbricati del Modenese, ne veniva di conseguenza che quei terreni e quei fabbricati che fino allora erano stati in censo, ed avevano pagato, avrebbero continuato a pagare una somma esuberante d'imposta, vale a dire non solo la parte propria, ma ancora quella che sarebbe caduta sui terreni e fabbricati che dovevano censirsi. La anomalia era addivenuta più grave, dopo che la legge di conguaglio ebbe aggravato di circa 665,000 lire l'antica imposta che pagavasi nel compartimento modenese.

L'onorevole Fiastrì nella passata Legislatura sollevò questa questione; intervennero discussioni nella Camera, e promesse per parte del Ministero.

In queste promesse sta il punto principale, sul quale debbo dichiarare all'onorevole Sormani che egli non si appone al vero, ritenendo che le promesse fatte dal ministro delle finanze d'allora non avessero seguito.

Anzi, mi permetta la Camera di osservare che, mentre per due anni e mezzo si andò innanzi senza fare nulla pel compimento di un obbligo dato dalla legge, si solleva più fortemente la questione ora che da quasi tre mesi sono in corso le operazioni per arrivare al censimento di questi beni non censiti. In prova mi basta citare una circolare del Ministero delle finanze, in data 10 febbraio 1867, la quale prescrive appunto il modo di arrivare al censimento di questi beni e di operare il corrispondente sgravio sui beni già censiti.

Si può dire: ma perchè non l'avete fatto prima? Il Governo non l'ha fatto prima perchè la varietà dei tempi, dei modi e dei sistemi, con cui erano formati i catasti non gli permettevano di eseguire la censuazione coi criteri catastali. Qualcheduno di questi catasti rimonta quasi alla metà del secolo passato; e ognuno che è pratico dei catasti sa quanto riesca difficile fare una catastazione su beni che si trovano ora in uno stato corrispondente alle condizioni odierne dell'agricoltura e dell'economia, e perequarli con beni, la cui rendita fu desunta secondo le condizioni agrarie ed economiche che esistevano mezzo secolo e più fa.

Il Consiglio di Stato, al quale fu sottoposta la questione riconobbe la difficoltà grave, per non dire l'impossibilità, di eseguire la censuazione. Ma il Governo, appena il Parlamento ebbe votato la legge, la quale

ordinò l'accertamento della rendita dell'entrata fondiaria, credette fosse venuto il momento opportuno per potere obbedire al precetto della legge nel censuare i beni del compartimento modenese, e s'affrettò a cogliere questa opportunità.

Diffatti la circolare, che io avevo l'onore di citare, prescrive che, sommata la rendita netta dei beni non censiti del compartimento catastale modenese, i quali prima erano censiti, si faccia ricadere sopra di questi una parte del contingente stabilito per quel compartimento, a disgravio dei beni già censiti. Ma per effetto delle proposte della Commissione, questo mezzo che l'amministrazione aveva di censire i beni che finora nel compartimento modenese andarono esenti dall'imposta, perchè non censiti, venne meno.

Secondo il progetto presentato dalla Commissione, al quale ha aderito il Governo, restano abolite le operazioni già intraprese per l'accertamento della rendita dei terreni; dico dell'accertamento della rendita, perchè per fare il censimento dei beni non censiti nel Modenese, e la corrispondente attribuzione del contingente fondiario, non occorre scendere sino all'entrata netta, colla deduzione cioè della passività, la quale fu la cagione precipua delle opposizioni incontrate nel sistema di accertamento fondiario, ma basta stabilire la rendita netta dei terreni stessi, applicare l'imposta e detrarla dal contingente che ora sopportano per intero i terreni già censiti.

Tanto l'amministrazione si dà pensiero del vuoto che ora si fa, tanto si preoccupa del sentirsi mancare il suolo sotto ai piedi, che quando l'onorevole Sormani presentò il suo emendamento, io mi studiai di trovare il modo di dare soddisfazione al pensiero da cui muoveva l'emendamento stesso, e siccome non vedeva altro mezzo di poter compiere il censimento, pensai di chiedere al Parlamento facoltà di compierlo nel modo da me divisato.

Per compiere la censuazione, unico modo possibile, per mio avviso, è quello di proseguire l'accertamento delle rendite nette dei terreni non censiti esistenti in quel compartimento.

E poichè per effetto della legge proposta cesserebbero tutte le operazioni d'accertamento in tutti i compartimenti del regno, io mi trovo obbligato di presentare in forma di emendamento un articolo, il quale appunto consentirebbe di proseguire in quel compartimento le operazioni per accertare le rendite nette dei terreni non censiti ivi esistenti. Se la Camera permette, darò lettura di questo emendamento :

« Nel compartimento dell'ex-ducatato di Modena, fermo restando il contingente fissato nell'articolo 1 della presente legge, saranno compiute colle norme stabilite dal regio decreto 28 giugno 1866, n° 3023, le operazioni per l'accertamento della rendita netta dei beni non censiti.

« La rendita di tutti questi beni sarà pel 1867 tas-

sata coll'aliquota del 12 e mezzo per cento, il prodotto della quale andrà in disgravio dei beni già censiti dello stesso compartimento, in favore dei quali saranno operati i necessari compensi. »

Dopo ciò che ho detto non occorre che io entri in altre considerazioni per spiegare il concetto generale della mia proposta. Solamente dirò che la proposta dell'aliquota del 12 e mezzo per cento da applicarsi a questi beni viene di necessità, perchè rimanendo esenti dall'accertamento della rendita netta i beni già censiti e paganti, non si potrebbe fare una distribuzione proporzionale del contingente fra la somma delle rendite nette degli uni e degli altri beni; e quindi applicherebbero alla rendita dei beni non censiti quell'aliquota che il Parlamento ritenne aliquota media rappresentante il rapporto tra la rendita totale dei terreni ed il relativo contingente; che più chiaramente la Camera ritenne essere il tributo che lo Stato domandava alla proprietà fondiaria, quando sulla rendita netta dei fabbricati impose l'aliquota del 12 e mezzo per cento.

**SORMANI-MORETTI.** Vive grazie io debbo rendere al commissario regio per avere riconosciuta la giustizia, l'opportunità, e la necessità del mio emendamento.

L'amministrazione può aver presi, anzi li avrà presi, poichè me lo assicura l'onorevole commissario regio, i necessari provvedimenti per censire i beni non censiti; ma le disposizioni date con circolari interne degli uffici non sono sempre, per la natura loro, di pubblica ragione, e sta il fatto che i beni non censiti continuano ancora ad essere immuni da imposte.

Le obiezioni fatte al mio emendamento si riducono a due: 1° che non si ha un criterio per determinare quella somma attribuibile ai beni non censiti, la quale dovrebbe restare in sospenso sino al debito accatastamento di questi beni; e 2° che lo Stato non può stare dal non esigere quanto ad ogni compartimento è assegnato.

Signori, vero è che, principalmente nel compartimento modenese, si trova una larga superficie di terreni coltivati e non censiti. Ma questo non si avvera solo nel compartimento modenese...

**SANDONNINI.** Chiedo di parlare.

**SORMANI-MORETTI.** poichè, a quanto so, di questi terreni se ne trovano eziandio in Sardegna, in Sicilia ed altrove, a non parlare delle antiche provincie del Piemonte, per le quali furono presi quegli speciali provvedimenti indicati nei due primi paragrafi dell'articolo 12 della legge 14 luglio 1864.

Richiamando però la vostra attenzione, ma solo a modo di esempio, sul compartimento modenese, permettete che io vi faccia osservare come una base, su cui stabilire un calcolo esista già, ed esista appunto là donde fu dedotta la somma totale del contingente assegnato a quel compartimento.

Imperocchè la Commissione per la perequazione, dietro ad una reticolazione fatta sulla carta topogra-

fica del Genio austriaco, trovato esistere nell'ex-ducato di Modena 485,172 ettari di superficie produttiva censita, e 113,363 ettari di superficie pure produttiva non censita, determinava dietro a ciò la quota totale del contingente modenese su tutti i complessivi ettari 598,535.

E per prova ne avete le disposizioni portate dai paragrafi 3 e 4 dell'articolo 12 della legge 14 luglio 1864, i quali furono appunto dettati in contemplazione di questo fatto e degli analoghi degli altri compartimenti.

Una base adunque esiste, sulla quale poter venire, almeno in via di equità e di approssimazione, a calcolare la parte che può riferirsi ai detti terreni incensiti nel contingente compartimentale d'imposta pel Modenese e per gli altri compartimenti in analoghe condizioni.

Io non voglio tediarvi accennandovi i vari modi, coi quali si potrebbe arrivare ad un tale calcolo. E forse sarebbe cosa per me presuntuosa di voler suggerire il metodo per arrivare ad un risultato pratico a quella amministrazione che per l'ufficio suo deve essere sì esperta in tale materia, e che si mostrò sì feconda in buesti ultimi anni nell'immaginare nuovi sistemi, nuovi metodi, nuove vie, nuovi espedienti.

Ma accennerò soltanto come invitando i comuni a dichiarare al Governo la complessiva loro superficie messa a coltivazione, superficie che essi non possono ignorare, e deducendo da questa la superficie coltivata censita che si rileva dai catasti, si può, a parer mio, sollecitamente e facilmente venir a sapere quanta superficie esista in essi comuni di beni coltivati e non censiti.

Ora, posto che un criterio esiste già per determinare in via, lo ripeto, d'approssimazione almeno e di equità, la somma che può tenersi in sospenso sino al censimento dei beni non censiti, salvo una definitiva ulteriore liquidazione, e ricordatovi che riconobbi sempre non doversi ora qui alterare la somma stabilita dalla legge 14 luglio 1864, per i contingenti dei vari compartimenti, dirò, circa alla seconda obiezione, che lo Stato non possa stare dallo esigere l'intero importo di tali contingenti, come continuando ora con la presente legge ad aggravare i terreni già censiti della quota sinora pagata per quelli non censiti, anzi aggravandoli anche per la parte dei due decimi che ora vengono sopratassati, può darsi che lo Stato si trovi nel caso di non potere esigere imposte le quali superano, in alcune località, le forze dei proprietari messi a contribuzione.

Pensate che nel Modenese, per continuare l'esempio addottovi, e per seguire il commissario regio su tale terreno che mi abbrucia, perchè non vorrei che questa fosse creduta una questione regionale, mentre tale non è per me, le proprietà che in conseguenza della legge di perequazione avrebbero dovuto pagare minore im-

posta, furono gravate di 34 per cento in più di quello che pagavano prima della perequazione, e le altre proprietà del 65 per cento.

Pensate che in quel compartimento la media della imposta erariale, come ne fa fede una petizione testè diretta alla Camera da una deputazione provinciale di quel compartimento, petizione che è nelle mani della onorevole Commissione, la media, dico, dell'imposta erariale diretta pel compartimento modenese è del 25 per cento, quando la legge intendeva di caricarla del 12 e mezzo per cento soltanto in rapporto alla rendita vera.

Pensate che quella media del 25 per cento in alcuni casi ascende a molto più.

Pensate che sopra 485,000 ettari di terreno censiti gravita l'imposta di 113,000 ettari non censiti, e vedrete la proporzione enorme e le conseguenze che ne emergono, naturalmente enormissime; e se non è il caso veramente di dubitare come lo Stato possa trovarsi, appunto per volere riscuotere l'imposta dovuta da quel compartimento da una sola parte dei proprietari, impossibilitato ad esigerla.

Il commissario regio ha riconosciuta la giustizia del principio, da cui è mosso il mio emendamento, e sulla sua giustizia non ritornerò. Ma confesso che io non so esplicarmi la solidarietà che si vuole stabilire fra i proprietari di uno stesso compartimento. Questo principio porterebbe che si possa pigliare al vicino del proprio debitore ciò che non si può avere da questi. Ciò, notatelo, o signori, porterebbe ad autorizzare il Governo a venire ad esigere da ciascuno di voi quelle imposte che dal rispettivo vostro vicino esso Governo non potesse per avventura riscuotere.

Se l'articolo 12 della legge 14 luglio 1864 fu dal Governo trovato inesequibile, badate, o signori, che per tutte le cose dette e per gli scontri che ho segnalati, potrebbe darsi che l'imposta che ora stiamo per votare si trovasse in alcuni casi inesigibile. E noi facciamo le leggi, credo io, e votiamo le imposte non solo perchè quelle appaiano nel *Bollettino* e nella *Gazzetta Ufficiale* e queste figurino sul bilancio dello Stato, ma perchè le une siano eseguite, e le altre entrino effettivamente nelle casse dello Stato.

Al Governo furono già dati coll'articolo 12 e sarebbero ora col mio emendamento confermati i poteri necessari per provvedere al censimento dei terreni non censiti. Troverei superflua quindi la controproposta del commissario regio per ciò che concerne il modo, con cui esso si propone di voler giungere a quel censimento. Tale modo però non mi persuade, perchè col sistema delle dichiarazioni e delle consegne ei potrà risapere la rendita dei fondi, per cui si faranno tali dichiarazioni, ma non so come potrà conoscere l'estensione loro, nè come potrà distinguere quali terreni siano già censiti e quali non ancora censiti.

Secondo la sua proposta si vedrebbero vicino a quei

proprietari che finora hanno pagato il 25 per cento, e che ora pagherebbero, poniamo anche il 20 per cento per la deduzione derivante da questo sgravio dei terreni non censiti, si vedrebbero, dico, i proprietari dei terreni non censiti, dopo non aver pagato nulla finora, pagare d'ora innanzi solo il 12 per cento. Mi gode l'animo di udire dal commissario regio che egli confida di poter sollecitamente arrivare ad imporre i beni non censiti, e da questo ne traggio argomento per farvi considerare come non può essere adunque d'alcun aggravo allo Stato il lasciare in sospenso per così poco tempo una tenue somma da determinarsi appunto in una proporzione equa e di approssimazione.

Per tutte queste cose, io credo di dovere insistere a raccomandarvi, signori, il mio emendamento, perchè pel breve frattempo che ancora può rimanere all'accatastamento ed imposizione dei beni non peranche censiti, non siano obbligati i proprietari dei terreni censiti a pagare tuttavia per gli altri, e perchè quei proprietari i quali pagarono sino ad oggi ingiustamente per altri e senza speranza neppure d'essere rimborsati, non debbano per l'avvenire essere obbligati a continuare a pagare, e nemmeno ad anticipare, a titolo quasi di prestito forzoso specialissimo a loro fra tutti i contribuenti dello Stato, somme di cui molti fra di essi non si trovano nemmeno possessori.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Sandonini.

**SANDONINI.** Io avrei desiderato che l'onorevole commissario regio avesse fatta lieta accoglienza all'emendamento proposto dall'onorevole Sormani. Ad ogni modo, dopo che udii dall'onorevole relatore della Commissione i motivi a cui la medesima aveva appoggiato il suo emendamento, e dopo che veniva a fare la sua proposta per soli motivi, di urgenza, senza animo di pregiudicare nessuna questione, e solo per far sì che in questo momento non venissero meno allo Stato proventi che sono stati contemplati in preventivo e che probabilmente non si potrebbero ottenere in altra maniera che coll'accettare, almeno provvisoriamente, la proposta della Commissione, io mi era proposto di non prendere la parola in questa discussione. Senonchè avendo l'onorevole commissario regio proposto, in via di emendamento, un nuovo articolo da aggiungersi alla legge proposta, io mi sento in debito di chiedere al medesimo alcuni schiarimenti e di fare alla Camera alcune osservazioni in proposito.

L'onorevole commissario regio nella sua lealtà ha riconosciuto che nella legge di perequazione fu fatto al contingente delle provincie dell'ex-ducato di Modena un non lieve aggravo, inquantochè per fissare il contingente fu considerata come censita e quindi sottoposta alla imposta prediale una quantità grande di beni in fabbricati e in terreni, i quali realmente non erano censiti, e così quel compartimento fu gravato di una imposta che solo per ciò non poteva rie-

scire giusta, almeno sino a quando, realmente compiuto il censimento di tutti quei beni che fino allora avevano potuto sfuggire ad ogni carico, fossero stati assoggettati essi pure alla dovuta proporzione dell'imposta fondiaria.

L'emendamento pertanto che proponeva l'onorevole Sormani non era altro che un atto di giustizia già riconosciuto dovuto sino da quando fu sanzionata dalla Camera la legge sulla perequazione della prediale, la quale all'articolo 12 aveva dichiarato che fosse obbligato il Ministero di prontamente far sì che i beni non censiti fossero sottoposti all'imposta, e che l'ammontare di essa dovesse andare in disaggravio dell'intero contingente cui appartenevano.

L'onorevole commissario regio ha detto che, se ciò non è stato adempiuto non è stata colpa del Ministero, ma sì delle gravi difficoltà che si sono frapposte all'adempimento di questo assunto. Io prego però l'onorevole commissario regio a riflettere che, tra i beni non censiti contemplati dalla legge 14 luglio 1864, e la cui esistenza e valore approssimativo furono riconosciuti anche dalla Commissione che aveva proposto questo progetto di legge, tra cotesti beni dicevo non figurano soltanto beni rustici (cioè i 113,000 ettari di terreno non censiti, esenti da ogni imposta di cui parlarono i preopinanti), ma vi figura anche una grande quantità di beni urbani o fabbricati i quali, in uno dei molti rapporti della Commissione che preparò la legge del conguaglio, furono valutati per non meno di 436,298 lire di rendita.

Ora il ministro ha compiute le operazioni necessarie, perchè tutti questi fabbricati, i quali costituivano questa massa di beni non compresi nel censimento, all'epoca della promulgazione della legge sull'imposta fondiaria, sieno ora soggetti a censo; e per l'applicazione della legge 26 gennaio 1865, pagano già, fin dal 1° gennaio 1866, la dovuta imposta. È stato per questo che l'imposta sui fabbricati, applicata di nuovo nelle provincie modenesi, ha ottenuto un aumento che, nel suo risultato, supera di gran lunga qualunque altro risultato ottenuto negli altri compartimenti. Imperocchè, quantunque in tutti gli altri compartimenti si sia limitata la maggiore imposta applicata in conseguenza della applicazione della legge sull'imposta dei fabbricati, tutt'al più al 5 per cento d'aumento, al contrario nelle provincie dell'ex-ducato di Modena essa si è elevata di quasi un terzo e più, ed il Governo ha potuto ottenere un beneficio di oltre lire 193,000 di provento maggiore sopra la quota di contingente che otteneva prima sui fabbricati. Ora voglio concedere che questa maggiore imposta, in parte possa derivare dal fatto che, in forza delle denunzie, il valore censito dei fabbricati si sia alquanto elevato; ma certamente a costituire questa maggiore entrata dell'erario, ha contribuito in gran parte il fatto, che molti beni, che prima non erano censiti, nè soggetti all'imposta, sono

stati censiti in forza di quella legge, e sono stati solamente allora assoggettati al pagamento dell'imposta, che da essi era dovuta.

E perchè il Ministero in questa occasione non ha adempito al prescritto dall'articolo 12 della legge 14 luglio 1864, e perchè il signor commissario regio viene ora a dire che il Ministero ha fatto quanto a lui tutto quello che si doveva, e che non deve addebitarsi il medesimo, se non fu interamente eseguita quella disposizione di legge? (*Conversazioni*)

**PRESIDENTE.** Prego i signori deputati a far silenzio.

**SANDONNINI.** Io dunque, mentre non rifiuto l'emendamento che ha proposto il signor commissario regio, lo prego a volermi dire perchè anche immediatamente, ed anzi con effetto retroattivo al tempo, in cui fu applicata la nuova legge sui fabbricati, non debba portarsi al contingente applicato all'ex-ducatato di Modena quello sguardo che per diritto gli si doveva portare applicando la disposizione dell'articolo 12 della legge 14 luglio 1864, in confronto dei risultati maggiori che il pubblico erario ha ottenuti nell'esazione dell'imposta sui fabbricati dopo l'applicazione della legge d'imposta 25 gennaio 1865.

Dopo questo, io vorrei anche chiedere all'onorevole commissario regio, se quando il Ministero verrà a proporre che, per compiere le operazioni del censimento riguardo ai beni non censiti nell'ex-ducatato di Modena, si debbano operare nuove denunce, egli vorrà che queste nuove denunce siano eseguite da tutto intero il compartimento, da tutti i possessori di beni che si trovano nel compartimento, ovvero se egli si limiterà ad ordinare che queste nuove denunce siano unicamente eseguite dai possessori dei beni non censiti. Se l'onorevole commissario regio volesse che l'intero compartimento fosse obbligato ad eseguire le denunce, non potrei a meno di non rifiutare la sua proposta; imperocchè egli ben vede che il principale motivo, pel quale la legge sulla tassa del 4 per cento è stata messa in disparte, e pel quale la Commissione si è indotta a proporre in sostituzione il grave peso di due decimi sulla attuale imposta fondiaria, fu precisamente per togliere la causa di quel generale malcontento che appunto dall'obbligo delle denunce erasi ingenerato nell'animo dei proprietari di fondi in tutte le provincie.

Ora se l'onorevole commissario regio colla sua proposta intende che l'obbligo delle denunce venga nuovamente ripristinato pei possessori di fondi dell'ex-ducatato di Modena, egli ben vede che così si verrebbe ad imporre nuovamente per essi un'obbligazione vessatoria che si è tolta per tutti gli altri, e la quale non avrebbe ragione di essere dal momento che, appunto per evitarla, la Commissione ha proposto che si imponga ai possessori di fondi il grave carico dei due decimi sull'imposta attuale, carico forse incomportabile e che non può trovare compenso altro che nella

speranza di vedere tolto l'obbligo delle dichiarazioni, che la pubblica opinione e la Camera hanno giudicato, come un male incomportabile ed una misura inesequibile.

Io pregherei dunque l'onorevole commissario regio a voler su questo punto spiegare meglio la sua intenzione ed accennare più precisamente: primieramente il modo con cui egli intende di applicare a sgravio del contingente dell'ex-ducatato di Modena il maggior provento che in causa dei fabbricati nuovamente censiti ne è venuto ad ottenere il pubblico erario. In secondo luogo vorrei ottenere ancora una spiegazione sul punto s'egli intende che le denunce sieno eseguite da tutti indistintamente i possessori di beni stabili anche di quelli già censiti, o s'egli intenda di limitare questa obbligazione solamente a coloro i quali trovandosi possessori di beni non ancora censiti, debbono concorrere a quest'operazione per dare in mano al Governo i mezzi di compiere quei discarichi che debbono tornare a vantaggio dell'intero compartimento. Dalle spiegazioni che vorrà dare in proposito l'onorevole commissario regio rileverò se possa essere accettato o se debba invece rifiutarsi l'emendamento da lui proposto. Essendo ben evidente che il temperamento da lui contrapposto all'emendamento dell'onorevole Sormani, se non portasse la condizione che l'obbligo delle denunce fosse imposto solamente ai possessori di beni non censiti, non potrebbe accettarsi in alcuna guisa, poichè altrimenti porterebbe di certo ed indubbiamente un carico ed una vessazione a quei contribuenti, e sarebbe molto dubbio se potesse riescire in effetto a recare un qualche vantaggio, e ad ottenere i risultati pei quali si propone.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**ACCOLLA, relatore.** La cedo all'onorevole commissario regio.

**FINALE commissario regio.** Piglio la parola, più che per altro, per rettificare alcune cifre ed alcuni fatti perchè tanto l'onorevole Sormani, quanto l'onorevole Sandonnini hanno creduto di potere con cifre e fatti muovere rimprovero al Governo di non avere osservato o di aver permesso che si violasse la legge. Dimostrerò che nè l'uno nè l'altro rimprovero sussiste.

Sarebbe veramente strano che si fosse avverato ciò che ha detto l'onorevole Sormani, ossia che nel compartimento ex-modenese si fosse oltrepassato il limite dell'aumento del 50 per cento all'antica imposta, il quale era stato fissato dalla legge. La legge stessa aveva ordinato che gli studi dell'amministrazione fossero sottoposti prima all'esame ed all'avviso dei Consigli provinciali, e poscia al parere del Consiglio di Stato, per vedere se la proposta e gl'intendimenti del Ministero erano non solamente conformi alla legge, ma agl'interessi dei vari enti catastali di quelle provincie.

Il Ministero non mancò all'obbligo suo; studiò la

questione il meglio che potè coll'aiuto di tutti i documenti che aveva, e valendosi dell'opera di essi aveva avuto principale parte nel raccogliere i dati per il conguaglio nel Modenese, la cui competenza niuno vorrà porre in forse. Il Ministero interpellò i Consigli provinciali ed il Consiglio di Stato. Sarebbe veramente strano e singolare che dopo avere nei suoi studi seguita la via che gli era tracciata dalla legge e dalla prudenza; dopo essersi circondato di tutte le migliori garanzie di bene operare, non fosse riuscito a stare nei confini che la legge stessa gl'imponeva.

Nella petizione presentata dalla deputazione di Reggio, alla quale si riferiva l'onorevole Sormani, si afferma che l'aumento d'imposta per alcuni enti catastali del Modenese è stato fino del 64 per cento, mentre la legge lo limitava al 50 per cento.

Io lo nego, e non mi soccorre altra forma di dire, che negarlo recisamente, perchè si tratta di cifre. Ho qui uno stato, e potrei comunicarlo alla onorevole Presidenza, se così si volesse, dal quale risulta che il massimo aumento nel compartimento modenese fu del 50 per cento sulla imposta delle case delle città di Modena e Reggio e delle montagne di Modena, Reggio e Garfagnana. In tutti gli altri enti catastali del Modenese, e sono molti, e perciò non li citerò tutti, queste differenze hanno variato fra un 28 per cento in più e un 7 e 20 in meno dell'imposta che prima pagavano.

Dal tutto insieme risulta un medio aumento del 25 per cento sull'antica imposta.

Capisco come la deputazione di Reggio sia stata indotta in errore; ma prima di affermare assolutamente che il Governo aveva violato la legge doveva alquanto più accuratamente fare i suoi studi. Si trova bensì un aumento del 64 per cento sull'antica imposta, su quelle case e montagne che ho accennate; ma questo 64 per cento non è composto della sola parte del contingente erariale, ma anche di una parte d'imposta che andava distribuita per le spese di natura provinciale che il Governo sosteneva ed ha sostenuto fino a tutto il 1865. Fino al 1865 nel compartimento modenese vi sono stati alcuni enti catastali, i quali hanno pagato il 64 per cento di più della vecchia imposta; ma 50 per cento a titolo di tributo erariale e 14 per cento a titolo di spese provinciali; questo 14 per cento non va messo in conto.

Ora poi che per effetto della legge comunale e provinciale del marzo 1865, i servizi a cui si riferivano quelle spese sono ritornati alle provincie, è cessato il 14 per cento, e quindi il limite posto dalla legge di conguaglio all'aumento d'imposta nel compartimento modenese è pienamente osservato.

Risposto così nella parte che conteneva un troppo forte e immeritato rimprovero al Governo, osserverò che non è vaghezza di diniego quella che induce il Governo a non accettare la proposta di sospendere la ri-

scossione di una parte del contingente che si deve riscuotere nel Modenese, salvo a riscuoterlo dappoi. Se gli onorevoli preopinanti vogliono percorrere i voluminosi atti della Commissione che preparò la legge di conguaglio, troveranno che la Commissione non riuscì mai a porsi d'accordo nel determinare quale era la rendita dei beni non censiti del Modenese. Può essere certa la superficie che l'onorevole Sormani disse essere già stata determinata dallo stato maggiore austriaco, anzi ammetto che sia certa, ma la rendita non è niente affatto certa; essa è una rendita presunta, e presunta con calcoli ipotetici.

Ora io chiedo se si possa fare una detrazione d'una parte di un contingente sulla base incertissima della valutazione presunta di una rendita ipotetica.

In quanto poi all'osservazione dell'onorevole Sandonnini che si querelava di aggravii, mi permetto di rispondere che quando furono fissati i contingenti pei nove compartimenti catastali del regno (e qui pure me ne appello ai voluminosi atti della Commissione che preparò la legge, e gli atti stessi della Camera) non si tennè punto nè poco conto della rendita dei beni non censiti. Tanto è ciò vero che nel progetto del Ministero e nel progetto e nella relazione stessa della Commissione, la quale aveva per relatore l'Allievi, il quale potrebbe rendermene autorevole testimonianza, se ancora facesse parte di questa Camera, era dichiarato che il prodotto delle imposte sui beni non censiti avrebbe apportato all'erario un di più della somma che era stata per ciascun compartimento stabilita...

**SANDONNINI.** Domando la parola.

**FINALI, commissario regio...** sotto forma di contingente. Ed è perciò che quando nell'eseguire lo stralcio dell'imposta dei fabbricati per determinare la parte del contingente che doveva restare ai terreni, se non si comprese in questo stralcio altro che l'imposta sopportata dai beni già censiti, si fece cosa perfettamente regolare; e nulla si fece da cui sia avvenuto un aggravio non voluto dalla legge sui beni già censiti del compartimento modenese, o di qualsiasi altro compartimento.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al relatore della Commissione.

**ACCOLLA, relatore.** Prima che si fosse presentato l'emendamento dell'onorevole Sormani-Moretti, la Commissione aveva diligentemente studiata la petizione sporta dalla deputazione provinciale di Reggio nell'Emilia; posciachè l'ebbe letta, venne nella piena convinzione che le ragioni ivi addotte erano fondate su basi di equità e di giustizia. Tenne del pari presente l'articolo 12 della legge 14 luglio 1864, e sentì premura di chiamare nel suo seno l'onorevole commissario regio nel fine di rendere conto della cagione, onde fino a quel punto non erasi eseguito il prescritto di detto articolo. Il commissario regio dimostrò qui egualmente, lucidamente, la impossibilità

della esecuzione dell'indicato articolo 12; ma, nel tempo stesso, la Commissione ebbe a convincersi che niuna cosa erasi fatta per lo spazio di tre anni, affinché, dato cominciamento all'esecuzione della legge, i desiderii delle popolazioni modenesi avessero potuto essere soddisfatti; divisavasi allora di adottare un provvedimento, onde le provincie modenesi potessero una volta essere alleviate dall'aggravio, da cui erano state per tre anni colpite; ma non poté accogliere l'emendamento suggerito dall'onorevole Sormani-Moretti, inquantochè non essendo possibile di determinare fin d'ora la quota del contingente che deve essere attribuito al reddito imponibile dei beni non censiti, non potevasi fondatamente precisare qual fosse la parte del disgravio, di cui dovevano essere discaricati i proprietari dei fondi censiti; anzi, essendo la Commissione venuta in cognizione che quanto ai fabbricati non censiti la tangente della loro imposta potevasi facilmente determinare, raccomandò al commissario regio che da questo momento in poi ne venisse disgravata la parte corrispettiva del tributo posto a carico dei fabbricati censiti.

Il commissario regio ci diè le più sicure garanzie che nel più breve volgere del tempo le provincie modenesi avrebbero veduto realizzate le loro speranze, ed in prova propose il provvedimento di continuare sollecitamente l'accertamento dei redditi dei beni non censiti, e suggerì di concedere ai proprietari dei beni censiti il diritto di rivalsa a carico dei proprietari dei beni non censiti appena che sarebbe determinata la quota del loro tributo fondiario; da qui la ragione dell'emendamento proposto dal commissario regio ed adottato pienamente dalla Commissione.

La Commissione porta ferma fiducia che questa promessa venga mantenuta, e che le provincie modenesi abbiano una volta ad essere sgravate di un sopraccarico, di cui non vanno punto debitrice, e si lusinga che la legge scritta sia scrupolosamente eseguita e non resti obliata e sepolta negli archivi del Ministero.

**SANDONNINI.** Avevo chiesto la parola per rispondere all'onorevole commissario regio, il quale ha detto che l'esistenza di molti beni censiti nelle provincie modenesi non avea per nulla influito nel determinare il contingente d'imposta, che colla legge del conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria fu caricato alle provincie dell'ex-ducato di Modena. Ma dopo le parole dell'egregio relatore della Commissione, mi credo dispensato dal dare ulteriore risposta. Questa d'altra parte sarebbe affatto inutile ed esuberante, giacchè essa è data con troppa eloquenza dall'articolo 12 della legge stessa del 14 luglio 1864, laddove prescrive che alle provincie modenesi dovesse essere portato a scarico l'ammontare della imposta, che secondo l'articolo 12 doveva essere attribuita ai beni per l'addietro non censiti. Infatti se la Camera riconosceva fin d'allora che uno sgravio dovea essere fatto, con questo solo già

ammetteva fin d'allora che al compartimento modenese si era recato un aggravio, oltre quanto gli competeva. Nè certamente si sarebbe acconsentito che l'imposta da attribuirsi ai beni non censiti dovesse portarsi a scarico del relativo contingente, se non fosse stato riconosciuto che anche il valore di quei beni era concorso a formarne la base e la valutazione.

Dopo ciò, voglio solo osservare all'onorevole commissario od al signor presidente, che essendo stato dal commissario stesso presentato un emendamento di cui abbiamo udito semplicemente la lettura, e che non abbiamo potuto avere sott'occhio per esaminarne tutta la portata, chiederei che sospesa intanto la discussione di questo emendamento, che non si riferisce propriamente all'articolo ora in discussione, mi fosse permesso, prima che sia definitivamente votata la legge, di controproporre un emendamento alla proposta dell'onorevole signor commissario, emendamento che forse potrebbe ottenere lo scopo di metterci d'accordo in alcuna delle questioni suscitate, e di far sì che potesse accogliersi d'accordo un temperamento il quale, mentre salvasse i giusti e riconosciuti diritti delle provincie dell'ex-ducato di Modena, nello stesso tempo potesse essere anche tale da essere accettato dal commissario regio.

Giacchè ho la parola, vorrei anche pregare l'onorevole commissario regio a dare evasiva risposta alla domanda che io gli faceva, se cioè egli intende che le denunce da lui proposte debbano essere fatte da tutti indistintamente i possessori di fabbricati e di terreni del compartimento modenese, o se debbano essere fatte unicamente dai possessori di terreni e di fabbricati non censiti, poichè, come ripeto, non potrei accettare una proposta che venisse a caricare il compartimento modenese di un aggravio, di cui si vuole scaricare ogni altra provincia, e adottare pei contribuenti di quel compartimento l'obbligo di dichiarazioni che la stessa Camera ha unanimemente riconosciuto come causa di generale malcontento, e come un carico così pesante, da consigliare piuttosto di sostituirvi un sovraccarico d'imposta, che le provincie modenesi verrebbero a pagare egualmente che ogni altra, senza avere, non ostante il beneficio, l'incomodo delle abborrite dichiarazioni.

**PRESIDENTE.** Io rileggerò l'emendamento stato proposto dall'onorevole commissario regio, il quale però non è veramente un emendamento all'articolo 1, ma dovrebbe essere, per quanto egli mi ha dichiarato, un articolo 3, da aggiungersi dopo il 2. Esso è in questi termini:

« Per il compartimento dell'ex-ducato di Modena, fermo restando il contingente fissato nell'articolo primo, saranno compiute colle norme stabilite dal regio decreto 28 giugno 1866, numero 3023, le operazioni per l'accertamento della rendita netta dei beni non censiti.

« La rendita di questi beni sarà pel 1867 tassata

coll'aliquota del 12 e mezzo per cento, il prodotto della quale andrà in disgravio dei beni già censiti dello stesso compartimento in favore dei quali saranno operati i necessari compensi. »

A quest'articolo proposto dall'onorevole commissario regio, il deputato Valerio propone un emendamento che, per quanto mi viene detto, sarebbe col signor commissario regio concordato, e consiste nel sopprimere la specificazione del compartimento di Modena e sostituire queste parole, *nei compartimenti in cui si trovano beni non censiti*.

Io ho data lettura di queste proposte, non perchè se ne debba discutere attualmente, dovendo prima votarsi l'articolo primo, e tutti gli emendamenti che lo riguardano, e poi l'articolo secondo; ma perchè l'onorevole Sandonnini e la Camera intiera ne abbiano cognizione: se poi, quando verrà il momento opportuno, la Camera crederà che si debba sospendere la discussione su questo articolo addizionale, proposto dall'onorevole commissario regio, lo farà.

Frattanto io do all'onorevole Cancellieri facoltà di parlare. Egli propone quest'aggiunta all'articolo 1:

« Restando ciò non di meno abrogate le disposizioni degli articoli 20, 21 e 23 di detta legge, saranno soggetti ad annua revisione e rettificazione i redditi effettivi o presunti degli edifizii così com'è disposto nella presente legge, in quella del 14 luglio 1864, n° 1830, e nel regio decreto 28 giugno 1866, n° 3023, pei redditi non fondiari. »

**CANCELLIERI.** Se v'ha cosa importante nella materia legislativa quella è certamente di applicare costantemente ed uniformemente gli stessi principii, e d'applicare (in ogni occasione in cui si riscontrano gli stessi principii) le conseguenze logiche che ne derivano.

Intanto io trovo che in rapporto alla tassa sui fabbricati non si osservò questa regola nella legislazione attuale, imperocchè, mentre tale imposta per la ragione di tassare si può chiamare più propriamente imposta sulla rendita dei fabbricati; e mentre pel sistema di catastazione si è seguito il sistema delle consegne, poi nell'applicazione dello stesso sistema relativamente alla revisione della rendita imponibile accertata, si scosta la legge da cotesto principio, ed applica un principio che sarebbe solamente applicabile, dove l'imposta fosse nata da un catasto estimativo.

Mi spiegherò più chiaramente per far comprendere l'oggetto dell'aggiunta che ho proposto.

Nell'articolo 6 della legge del 26 gennaio 1865 si prescrive che l'imposta sui fabbricati graverebbe sulla rendita effettiva o presunta di quell'anno stesso, nel quale si sarebbero fatte le consegne.

Nella legge stessa è stabilito che la rendita imponibile si sarebbe accertata col sistema delle consegne; e frattanto si stabilisce che per cinque anni resterebbe invariabile la rendita accertata a quel modo, di maniera che il reddito di un anno sarebbe ritenuto

come norma della rendita imponibile per il corso di cinque anni.

Signori, pare a me sia questa una sconvenienza tanto nella ragione legislativa, quanto nel riguardo delle ingiustizie che ne derivano; imperocchè una volta che si è tenuto il principio di tassare la rendita dei fabbricati, non si potrebbe con giustizia gravare l'imposta quando la rendita non più esistesse e la si dovrebbe modificare, quando la rendita fosse variata o per aumento o per diminuzione.

Se si avesse un catasto per i fabbricati, in cui la rendita imponibile fosse calcolata o sopra una media quinquennale o decennale del reddito, ovvero in seguito ad estimazione, allora comprenderei che l'accertamento avesse una durata decennale o quinquennale, o quell'altra durata che si vorrebbe stabilire; ma quando voi fissate l'imponibile in ragione della rendita di un anno o dell'anno nel quale sarebbe fatta la consegna, come volete dare a cotale accertamento un'efficacia invariabile per tutto il quinquennio successivo? Perchè allora pella tassa della ricchezza mobile non si è adottato cotesto principio, perchè non si è detto che la rendita mobiliare di un anno debba essere ritenuta come la base imponibile durante i cinque anni successivi? Ma il Parlamento così non ha detto, nè poteva dire, appunto perchè vedeva l'ingiustizia che ci sarebbe qualora si volesse gravare l'imposta ad un cittadino solamente perchè fu possessore di rendita in uno degli anni precedenti, mentre potrebbe non esserne più possessore.

Ecco, signori, il motivo, per cui intendo che il sistema tributario debba essere unificato. Se vi ha un tributo e sulla rendita mobiliare, e su quella dei fabbricati, non si deve avere una legislazione diversa per l'una e per l'altra imposta. Il sistema legislativo deve essere unico, come unica è la base e la ragione dell'una e dell'altra imposta.

Notate, in proposito, che unico è il sistema legislativo di accertamento adottato tanto per la rendita dei fabbricati, quanto per quella della ricchezza mobile, ed unico è il sistema delle consegne. La sola distinzione che si è fatta consiste in ciò che per la rendita mobiliare si ammette la revisione e la rettificazione annuale, mentre per la rendita dei fabbricati non si ammette che dopo cinque anni la revisione generale.

Signori, io comprendo come il sistema delle consegne sia un sistema il quale si traduce in giudizi di apprezzamento per arbitrio *boni viri* in quanto all'attribuzione e determinazione dei redditi. Questo sistema ha i suoi inconvenienti, in quanto che non si ha criterio positivo e certo per la definizione dei redditi; ma questo sistema ha pure un vantaggio, ed è quello di potersi speditamente fare un catasto. Però il correttivo unico degli inseparabili inconvenienti sta appunto nella riserva lasciata ad ogni contribuente,

così come all'amministrazione, di poter annualmente rettificare gli errori e le esorbitanze che potrebbero essersi lamentate, e di rilevare annualmente quelle variazioni che le mutate condizioni dello stabile, o della ricchezza mobile possono cagionare.

Ond'è che ho proposto come abrogando quegli articoli della legge sulla tassa dei fabbricati, che sono riferibili al principio della rettificazione quinquennale, si adottasse invece tale quale il sistema della revisione annua e della rettificazione dei redditi, che per le leggi vigenti e per le modifiche proposte oggi dalla Commissione sono autorizzate per la ricchezza mobile.

Nessun inconveniente, anche burocratico, si potrebbe sperimentare frattanto per cotale sistema; poichè quella stessa Commissione la quale è chiamata a rivedere ed a sindacare le rettificazioni per la ricchezza mobile, sarebbe quella che annualmente e contemporaneamente farebbe le rettificazioni per la tassa dei fabbricati.

E per non dirvi, o signori, gl'inconvenienti ai quali è necessario ed urgente di provvedere, potrei invitare il commissario regio a dichiarare quanti errori, quante esorbitanze, quante omissioni da un canto ed esagerazioni dall'altro si siano verificati in questa prima imposizione della tassa sui fabbricati. Egli potrebbe dirvi inoltre che lo stesso Governo, per mancanza di una legge che l'abilitasse a provvedervi, non ha potuto sinora provvedere. Ci sono ancora delle cifre di rendita imponibile erroneamente iscritte, ma pure definitivamente accertate, ed il Governo contro l'interesse proprio ha dovuto ciò non ostante ritenerle.

Non iscorrendo adunque alcun inconveniente in rapporto al servizio di percezione, sempre più si appalesa la convenienza nell'interesse della finanza e dei contribuenti di adottare il sistema che propongo, ed il quale si raccomanda per l'utilità di evitare le ingiustizie, provvedendo agl'inconvenienti del sistema delle consegne, e nello stesso tempo ha il vantaggio di far derivare da unico principio identiche applicazioni e conseguenze.

Mi riserbo riprendere la parola dopo che avrò inteso quali fossero in proposito le idee del commissario regio.

**FINALI, commissario regio.** Parrà forse strano che il Governo sorga a respingere una facoltà che gli si vorrebbe dare, di portare cioè una severa revisione ogni anno sulla rendita dei fabbricati. Ma come il ministro delle finanze non potrebbe rinunciare a questo diritto per rispetto a rendite mobiliari per loro natura variabilissime, credo che rispetto ad una imposta sopra una rendita fondiaria, come è l'imposta dei fabbricati, sarebbe illogico rimettere un'annua revisione generale.

Parmi poi che il progetto dell'onorevole Cancellieri vada diametralmente contro agl'intendimenti lungamente sviluppati dall'onorevole relatore della Commissione. Diffatti in quella relazione si deplora la

troppo lunga serie di formalità che si vogliono dai contribuenti; si invita il Governo a semplificazioni d'ogni sorta; non si soddisferebbe per certo a questi voti col procedere ad una revisione annuale delle rendite dei fabbricati.

Ma poichè l'onorevole Cancellieri si appellava alla esperienza dell'amministrazione, io gli dirò francamente che, per tutti gli errori che possono essere avvenuti nello accertamento della rendita dei fabbricati, la legge 26 gennaio 1865 offre modo di correzione e di riparo. Ogni qualvolta si verifica una diversità notevole, d'un terzo cioè o d'un quarto, secondo i casi nella rendita dei fabbricati, si fa luogo a rettifica.

Esiste però nella legge del 26 gennaio 1865 una lacuna, ed è che per essa non è rigorosamente permesso, almeno secondo la lettera, d'iscrivere nel catasto dei fabbricati quegli edifizii che furono per avventura ommessi; a ciò si ha per certo a provvedere.

Ma io non credo che la sede opportuna di questo provvedimento sia questa legge che non si occupa del riordinamento del meccanismo della imposta sui fabbricati.

L'amministrazione si è preoccupata di questo bisogno. In un regolamento che ha chiesto facoltà alla Camera di approvare per decreto reale, non è stato obliato il bisogno che si aveva di completare e perfezionare i catasti inserendovi anche la rendita di quegli edifizii sfuggiti allo accertamento delle rendite.

La Presidenza della Camera richiese all'amministrazione comunicazione del progetto di questo regolamento che si trovava già stampato, ed io mi feci un dovere di adempiere sollecitamente all'invito della Presidenza inviandone parecchie copie.

La Commissione che deve esaminare quel progetto di legge è, non ne dubito, persuasa che il bisogno, a cui intende provvedere l'onorevole Cancellieri, è con quel regolamento soddisfatto. Se egli vuole entrare in simigliante persuasione, può farsi comunicare dall'onorevole Presidenza della Camera il progetto che fu alla medesima trasmesso.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Essendo domandata la chiusura, chiedo se è appoggiata.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

(È approvata.)

Si procederà alla votazione.

**COMIN.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**COMIN.** Desidererei avere dal signor commissario regio uno schiarimento di fatto.

*Voci.* Ma la discussione è chiusa!

**PRESIDENTE.** Perdoni, onorevole Comin; debbo giustificarmi di fronte a chi osserva che la discussione è chiusa.

L'onorevole Comin mi ha avvertito non avere egli

punto intenzione di entrare nella discussione, ma solamente domandare al signor commissario regio uno schiarimento.

Ha facoltà di parlare.

**COMIN.** Desidererei, diceva, avere dal signor commissario regio uno schiarimento di fatto, perchè mi pare che possa servire ad illuminare la Camera, prima di passare alla votazione dell'emendamento Rega. Desidero sapere a quali cifre saliranno le denunce annuali nei dipartimenti delle provincie piemontesi e liguri, e qual differenza vi sia tra queste denunce e la base della rendita fondiaria, che ha servito a fissare i criteri della legge del 1864.

**BRATEA.** Ma la discussione è chiusa.

**COMIN.** È un chiarimento di fatto; non parlo più.

**ACCOLLA, relatore.** Sebbene, come relatore della Commissione, non abbia il dovere di rispondere categoricamente alla inchiesta dell'onorevole Comin, pure mi permetto di osservare che la di lui domanda parmi sia in questo momento inopportuna. Altronde i risultati delle denunce eseguite nelle provincie del Piemonte e della Liguria sono sufficientemente noti...

**COMIN.** Ma non sono conosciuti da me.

**ACCOLLA, relatore.** ... Scusi, onorevole Comin, torno a ripetere che, al punto in cui volge la discussione dell'articolo 1, la conoscenza dei risultati delle denunce eseguite nel Piemonte, non credo possa spiegare alcuna influenza nella votazione del summenzionato articolo.

Poichè l'onorevole Comin insiste nella sua domanda, gli dirò che le denunce della rendita fondiaria dei terreni accertate l'anno scorso in Piemonte, produssero un risultato di lire 119 milioni e qualche miliaio; ma dirò parimente che i Piemontesi si dolgono profondamente del sistema delle denunce; che il subriparto del contingente fra provincie e provincie, fra comuni e comuni, fra contribuenti e contribuenti ha consacrato le più grandi ingiustizie, e ch'essi desiderano la riforma immediata del sistema tributario.

Del resto persisto a credere che la questione sollevata dall'onorevole Comin non trovi in questo momento la ragione della sua opportunità, e che serve a suscitare memorie di dolorosi confronti.

**COMIN.** Io già non ho interpellato l'onorevole Accolla, ho interpellato l'onorevole commissario regio.

Se l'onorevole Accolla non voleva entrare in questa discussione faceva meglio; e se egli, non interpellato, ha voluto rispondere, io non so che dirgli. Egli poteva benissimo risparmiarsi una tal pena.

Quanto poi alla convenienza ed all'opportunità delle proposte che io faccio davanti alla Camera, la prego di ritenere che è giudice la Camera stessa, non lui.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Lovito, come rammenta la Camera, ha proposto che si metta in deliberazione quest'ordine del giorno prima di passare alla discus-

sione (egli diceva) degli articoli, ed io, a questo punto a cui siamo giunti, se me lo permette, dirò alla votazione:

« La Camera, desiderando un più esatto riparto del tributo fondiario tra cittadini di vari compartimenti catastali, invita il Ministero a presentare nel corso dell'attuale Sessione un disegno di legge di definitiva perequazione fondiaria, e come misura temporanea, richiesta dalla strettezza finanziaria, passa alla votazione degli articoli. »

**MONTI CORIOLANO.** Domando la parola su quest'ordine del giorno.

**ACCOLLA, relatore.** Ce n'è un altro!

**PRESIDENTE.** Questo fu il primo presentato, e debbo rispettare l'ordine delle presentazioni.

Domando se è appoggiato quest'ordine del giorno. (È appoggiato.)

La parola spetta all'onorevole Monti Coriolano.

**MONTI CORIOLANO.** Quest'ordine del giorno viene in certo modo a preoccupare e pregiudicare l'emendamento e l'aggiunta che mi sono creduto in dovere di fare all'articolo 3, ed è per questo unico motivo che mi trovo nella dispiacente necessità di dire alcun che in proposito di quest'ordine del giorno.

Io mi auguro che la Camera sia persuasa che senza gravissimo motivo non avrei assunto l'ingrato compito di quasi insistere in materia, nella quale la sua saggezza ha già determinato un andamento positivo. Fra i gravissimi motivi che mi spingono per debito d'onore e d'intimo convincimento di coscienza a questa condotta, avvi quello di guardare alla possibile attuabile perequazione generale dell'imposta fondiaria in tutto il regno. Comprendo benissimo che persone estranee all'arte possano aver fiducia di conseguire questa perequazione con modi affatto diversi da quelli, pei quali è unicamente conseguibile. Se io mi faceva ad accogliere con certa compiacenza la trasformazione dell'imposta prediale mediante l'introduzione della tassa netta sull'entrata agraria, fra le tante ragioni che mi stimolavano a ciò, eravi potissimamente anche quella d'accarezzare il modo realmente pratico di giungere a quella perequazione. Contro tale tendenza si sviluppò la credenza e la falsa opinione che io reputo sopra la validità dei catasti e la loro efficacia ed attuabilità. È per questo ch'io mi permetto brevissime parole, appunto per far conoscere che con quel mezzo non si ottiene l'intento a cui si agogna; e che votando l'ordine del giorno Lovito si viene a pregiudicare quanto è riserbato alla discussione sopra l'articolo 3. Quando io non aveva l'onore di sedere in questo recinto, e si discuteva la legge sulla perequazione generale, nel 1864, confesso che rimasi rammaricato di non aver avuto tempo bastante per occuparmi di questa grave ed importante questione. Anche a me, mentre io era lontano di qui, balenò il pensiero che si potesse giungere ad una ben intesa e generale perequazione, mediante un

catasto sommario, e quasi fui sul punto di proporla e concretarla.

Ma in quest'ambiente si rettificano le idee e non si guardano più le cose sotto un aspetto unilaterale. Per non impegnarmi in una discussione tecnica che sarebbe veramente inopportuna in questo momento, mi limito ad osservare come alcuni, accarezzando anche l'idea d'un catasto sommario, non ne prevedano l'importanza e le conseguenze che ne derivano.

Prescindendo da tutte le note che si potrebbero opporre, sia per rispetto all'economia del tempo e della spesa, sia per rispetto all'efficace risultato, ossia alla rettitudine ed al profitto dell'operazione, basti avvertire che, fatta pure la stima per grandi compartimenti e per grandi zone di territorio, bisognerebbe inevitabilmente ricorrere poi al sussidio dei contingenti e delle denunce. Gli inconvenienti pertanto delle denunce tornerebbero immancabilmente a sollevarsi e in conseguenza noi non faremmo che disfare in oggi per ritornare a fare domani, e non so con quanto profitto dell'autorità del potere legislativo.

*Una voce a sinistra.* Venga alla questione.

**MONTI CORIOLANO.** Per queste sommarie ragioni io prego l'onorevole Lovito a consentire che il suo ordine del giorno sia messo in discussione più innanzi, e dopo che, comunque sia, e con esito forse non propizio, mi sarà concessa, come di diritto, l'esposizione e lo svolgimento delle ragioni, che mi inducono a proporre l'emendamento e l'aggiunta all'articolo 3.

Se l'onorevole Lovito non scende a questa cortesia, io allora propongo che sia rimessa più innanzi la votazione sopra il suo ordine del giorno, e sopra qualunque altro che tendesse a indicare la traccia al potere esecutivo per venire allo scopo della perequazione generale dell'imposta.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Lovito, ma lo prego a volersi limitare alla dichiarazione se crede che debba porsi immediatamente ai voti il suo ordine del giorno, oppure debba aspettarvi a votare sul medesimo dopo l'articolo terzo.

**LOVITO.** Dirò brevissimamente, come è desiderio naturale e legittimo dell'onorevole presidente e della Camera, le ragioni per le quali non posso aderire all'invito dell'onorevole Monti Coriolano. Egli posa sopra un equivoco; crede che l'ordine del giorno che io ho avuto l'onore di proporre alla Camera venga a pregiudicare il suo emendamento, o qualunque altro degli emendamenti proposti. Farò riflettere prima di tutto all'onorevole Monti come nello stampato n° 4 esista un emendamento da me proposto all'articolo 1, quale emendamento, ben comprenderà l'onorevole Monti, io certamente non vorrei pregiudicare. Ma quale sarà l'esito dell'articolo primo anche dopo la votazione?

Signori, una delle due, o passa l'emendamento che io ho avuto l'onore di proporre, ovvero passa il sistema della Commissione. In ambo i casi c'è dei com-

partimenti i quali sono contenti dell'un sistema, c'è dei compartimenti i quali sarebbero meno contenti dell'altro; ma da tutti i banchi della Camera rimane constatato il desiderio universale che a una definitiva perequazione dell'imposta fondiaria si venga una volta, poichè la ragione dei compartimenti non è la stessa che la ragione dei vari contribuenti e delle diverse località. Conseguentemente, in armonia al secondo alinea dell'articolo 14 della legge di perequazione, la quale dice: « Dentro il mese di febbraio 1867 al più tardi, il ministro delle finanze presenterà al Parlamento un nuovo progetto di perequazione fondiaria fra le varie provincie del regno; » consentaneamente a questa disposizione di legge e affinchè il Governo fosse ancora una volta sollecitato da questo desiderio universale nostro, io intendeva di proporre quest'ordine del giorno....

**SALARIS.** Domando la parola.

**LOVITO...** L'onorevole Monti Coriolano, ingegnere e catastiere, il quale ha fatto degli studi speciali sulla materia ha voluto precorrere un po' la questione che il Governo e la Commissione hanno creduto di ritenere intatta, vale a dire quella dei mezzi per arrivare alla nuova perequazione. Egli ha detto: assolutamente il mezzo di arrivarci è quello delle denunce, poichè noi l'abbiamo tra le mani ed è quello adottato per l'imposta del 4 per cento; non l'aboliamo, rimane semplicemente sospeso. Ora in questa questione di merito siccome nè il Ministero è pronto a entrarci nè credo la Camera vi sia disposta, parmi si possa benissimo accettare l'ordine del giorno che io aveva l'onore di proporre che non consiste in altro se non in sollecitare il Ministero a presentare in un tempo definito questo progetto di perequazione, vale a dire nel corso dell'attuale Sessione.

**BERTEA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Chidichimo.

**CHIDICHIMO.** Mi riservo di parlare quando verranno in campo gli emendamenti Lovito e Rega, e si potrà discorrere della loro differenza.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Salaris sull'ordine del giorno del deputato Lovito.

**SALARIS.** Io non dirò che poche parole sull'ordine del giorno, del quale veramente io non intendo la portata. Io non credo che la Commissione abbia voluto abrogare un articolo della legge del 14 luglio 1864, in forza del quale il Governo ha il dovere di presentare dentro il 1867 una legge per la perequazione definitiva. Ora quando non vi fu voto del Parlamento, nè legge che abbia esonerato il Governo dalla esecuzione di quell'articolo, il Governo dovrà strettamente uniformarsi. Credo adunque inutile quest'ordine del giorno sia che si voti prima, sia che si voti dopo; poichè credo che abbia maggior forza un articolo di legge anzi che un ordine del giorno. Penso quindi che l'o-

norevole Lovito si contenterà piuttosto di fare un richiamo al Governo, anzichè invitare la Camera a votare un ordine del giorno, il quale certo non può aver forza maggiore della legge. Per questa ragione credo che l'onorevole Lovito ritirerà il suo ordine del giorno.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Lovito.

**MELLANA.** (*Della Commissione*) Prego l'onorevole presidente a voler dar lettura di un altro ordine del giorno proposto dalla Commissione.

**PRESIDENTE.** La Commissione propone il seguente ordine del giorno:

« La Camera, mentre invita il Governo a presentare il progetto di cui all'articolo 14 della legge 14 luglio 1864, n° 1831, passa alla votazione degli articoli. »

Gli onorevoli Minghetti e Ferraris, propongono essi pure questo voto motivato:

« La Camera dichiarando che coll'eccezione dell'articolo 1 non intende stabilire alcun precedente rispetto alla legge del 14 luglio 1864, n° 1831, passa alla votazione dell'articolo. »

Non v'ha dubbio che l'ordine del giorno proposto dalla Commissione, mentre è forse dettato dalla medesima intenzione, e mira al medesimo scopo di quello dell'onorevole Lovito, è in termini più larghi, e quindi dovrebbe avere la precedenza nell'ordine della votazione.

**LANZA GIOVANNI.** Propongo l'ordine del giorno puro e semplice.

Io penso che, dopo le considerazioni esposte dal deputato Salaris, non sia più il caso di votare un ordine del giorno per invitare il Ministero a far ciò che la legge stessa prescrive sia fatto.

Mettiamo un poco il caso che si respingesse uno di questi ordini del giorno, mediante il quale si invita il Ministero a presentare questo progetto di legge di perequazione, crederebbe la Camera di avere distrutto l'articolo 14 sovraccennato? Quindi ben si scorge in che contraddizione ella si metterebbe.

D'altronde è palese che, se non vale un articolo di legge perchè il Ministero eseguisca una disposizione sancita dai tre poteri, ben potete immaginarvi se varrebbe di più un ordine del giorno a produrre tale effetto.

Non intendo con ciò muovere rimprovero al Ministero; io rammento tutte le vicissitudini di questi ultimi tempi, ed i mutamenti di Ministeri che ebbero luogo con tanta frequenza, e quindi comprendo come non abbiano avuto agio ad occuparsi di questa importantissima materia; ma se sono disposto ad usare i debiti riguardi tanto ai Ministeri precedenti quanto all'attuale, il quale non può avere responsabilità alcuna a questo riguardo, non vorrei però concorrere ad infirmare una disposizione così esplicita della legge del 14

luglio 1864, nella quale è prescritto che questa perequazione non potrà durare più di quattro anni, cioè per gli anni 1864-65-66-67, e che quindi si debba presentare dal Governo un disegno di legge per una nuova e definitiva perequazione entro il febbraio del 1867.

Epperciò, nel caso che gli onorevoli proponenti non vogliono ritirare il loro ordine del giorno per invitare il Ministero a presentare quel disegno di legge, io sono tenuto dalle mie convinzioni di opporre l'ordine del giorno puro e semplice alla loro proposta.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole relatore.

**ACCOLLA, relatore.** La Commissione ritira l'ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** Il deputato Lovito ha facoltà di parlare.

**LOVITO.** Io debbo dire semplicemente all'onorevole Lanza, il quale avrà sott'occhio, come tengo io, l'articolo 14 della legge di perequazione, come l'articolo dice che dentro il mese di febbraio 1867 il Ministero presenterà questo progetto di perequazione definitiva. L'onorevole Lanza sa meglio di me che il ministro delle finanze Scialoja presentava un disegno di legge delle cosiddette tariffe generiche per arrivare alla perequazione dell'imposta fondiaria, e lo presentava forse in tempo, cioè nel febbraio 1867. Ora questo termine è passato, e dal momento che è passato, certamente non s'intende distrutto l'articolo nè esonerata l'amministrazione venuta poi dal presentare altro disegno di legge su la materia stessa.

Di guisa che il mio ordine del giorno non ha altro effetto che di richiamare l'amministrazione presente all'adempimento precisamente dell'articolo 14, che nelle mie parole ho avuto l'onore di citare due volte. Ecco la ragione per la quale io credo che nè la Camera nè il Ministero possano respingere l'ordine del giorno che ebbi l'onore di presentare.

**PRESIDENTE.** Il deputato Salaris ha facoltà di parlare.

*Molte voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Domando prima di tutto se l'ordine del giorno puro e semplice contro il voto motivato dell'onorevole Lovito è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

Il deputato Minghetti ha facoltà di parlare sulla sua proposta.

**MINGHETTI.** Io chieggo di dire alcune parole al fine di dare un concetto esatto della proposta e dei motivi che mi hanno indotto a presentarla alla Camera insieme all'onorevole nostro collega il deputato Ferraris.

È noto che la legge di perequazione del 14 luglio 1864 mentre stabiliva un contingente normale d'imposta per ciascun compartimento catastale, faceva ragione però delle difficoltà esistenti nel trapasso, e quindi stabiliva una gradazione nell'applicazione degli aggravi e degli sgravi, voglio dire che pel primo triennio applicava solo due terzi degli aggravi e due

terzi dei disgravi, e lasciava che l'ultimo terzo venisse attuato solo nel quarto anno, che è appunto il 1867.

In questo mezzo sopravvennero nuove deliberazioni del Parlamento, le quali aumentavano sotto la forma del 4 per cento sull'entrata agraria il carico del proprietario dei beni rustici, ed ora siamo qui riuniti per trasformare il 4 per cento in un semplice aumento dell'imposta fondiaria sulla base catastale.

Ora, quale sarà l'effetto di queste deliberazioni nel caso che la Camera approvi il progetto che discutiamo? L'effetto di queste deliberazioni si è che sopra alcuni compartimenti avranno luogo in un anno solo due aggravii, l'aggravio proveniente dalla applicazione completa del contingente normale dalla perequazione, e l'aggravio che nasce dall'aumento di due decimi, comune a tutte le parti del regno. Questa coincidenza è un fatto che merita tutta la riflessione, ed a me è sempre paruto che richiedesse qualche temperamento equitativo in favore di quei compartimenti sui quali si avverava contemporaneamente l'aggravio dei due decimi della fondiaria.

Tale disposizione ad un temperamento equitativo, mi parve anche sgorgare nel vero e proprio concetto della legge di perequazione la quale aveva voluto graduare gli aggravii. E se la legge di perequazione, invece di essere destinata pei quattro anni, 1864-65-66-67, come vi ha testè ricordato l'onorevole Lanza, avesse avuto un periodo più lungo, in tal caso il temperamento equitativo era assai più agevole, bastando il dire che l'aggravio stabilito nei contingenti pel 1867 si differisse al 1868 senza alterare in nessuna guisa la proporzione normale che dalla legge di perequazione era stabilita.

La difficoltà nasceva allorquando si poneva mente che appunto per la legge del 14 luglio 1864 era necessario di provvedere al 1868, e quindi si affacciava un dubbio, che almeno a me pareva molto grave, espresso in questi termini:

È egli possibile che quel temperamento equitativo che noi adottammo solo in vista dell'aumento dei due decimi coincidenti all'aggravio normale sia interpretato come una negazione del principio della perequazione?

È egli possibile che si dica: voi non dovete applicare al 1868 e seguenti il contingente del 1867, perchè già con un fatto precedente avete riconosciuto che questo contingente era esorbitante; voi stessi non avete osato di farne l'intera applicazione.

Le parole che ieri furono pronunciate in questo recinto specialmente dall'onorevole La Porta mi confermarono maggiormente nella mia supposizione.

Io non entrero, signori, nella discussione della perequazione; dirò bensì che non solo serbo le opinioni le quali io ho altra volta espresse sulla materia, ma parmi che tutti i fatti posteriori mi abbiano dato ragione.

Questa discussione si farà quando tornerà opportuna o necessaria; ma fin d'ora a me stava grandemente a cuore che la questione non fosse in nessuna guisa pregiudicata, mi premeva che si stabilisse che, dando il voto favorevole all'articolo 1 della Commissione, questo voto non sarà mai invocato come un precedente nella discussione che dovrà aver luogo sulla perequazione e sull'applicazione nell'avvenire dei contingenti stabiliti pel 1867.

In questo sentimento conveniva l'onorevole Ferraris, il quale ha per avventura un'opinione diversa dalla mia sulla questione di massima, cioè sulla perequazione. Ma entrambi ci uniamo per dare a quest'ordine del giorno il carattere che ogni questione resta impregiudicata, che la eccezione che si fa coll'articolo 1 pel solo 1867 non possa essere considerata da nessuno come un precedente da invocarsi: insomma che l'atto nostro non è che un temperamento equitativo, il quale mentre non sospende la diminuzione dell'imposta per quei compartimenti che devono avere il disgravio, sospende in parte l'aggravio per gli altri compartimenti la cui imposta doveva essere aumentata nel 1867.

È questo il senso del voto da noi motivato, e noi lo raccomandiamo alla benevolenza della Camera.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Mellana.

**MELLANA.** Per ragioni che ognuno facilmente può apprezzare, io non entrero nelle considerazioni svolte testè, come mera sua opinione personale, dall'onorevole deputato Minghetti; io intendo puramente di dichiarare, e lo dichiaro a nome della Commissione, che l'onorevole Minghetti è venuto nel seno della Commissione, e che questa ha aderito pienamente al principio di nulla pregiudicare; e ciò fece tanto più, in quanto che questo era il suo concetto; concetto che ha espresso largamente nella relazione, e che ha introdotto legislativamente nell'articolo 4.

E tanto più la Commissione doveva essere in questo pensiero, in quanto che essa non voleva, nè poteva nulla pregiudicare, perchè sapeva, come lo sa l'intera Camera, che con tutto il 1867 cadono tanto la legge del 1864, che questa che stiamo discutendo; e non è che il Parlamento che potrà o risuscitare la legge del 1864, o prolungare gli effetti di questa, ove nel corrente anno non si provvedesse con nuova legge al più equo riparto dell'imposta fondiaria.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Rega.

**REGA.** Non v'ha dubbio, signori, che tutto il ragionamento degli onorevoli preopinanti porta a volere conservare il principio della perequazione; ma nel fatto io osservo, e prego la Camera di considerare, che, votandosi l'articolo 1 del progetto di legge che ci occupa, il principio di perequazione ora detto cessa di esistere, mentre si annulla la quarta rata di aumento di tributo fondiario, dovuto da taluni compartimenti, per completarsi la perequazione dalla legge del 14 lu-

glio 1864 sancita col danno di altri compartimenti che hanno soddisfatto il debito loro.

Io confido che non si vorrà che un compartimento paghi quanto da altri è dovuto.

Quindi ho ragione di insistere, come insisto, di mettere ai voti l'emendamento che io ed i miei amici abbiamo presentato.

**PRESIDENTE.** La parola è all'onorevole Bertea.

**BERTEA.** Dal complesso delle dichiarazioni che si vennero facendo, scorgo una grande preoccupazione di non pregiudicare la legge così detta del conguaglio, preoccupazione sintetizzata nell'emendamento dell'onorevole Rega.

Ma io dirò all'onorevole Rega che egli allora non doveva votare la legge 26 gennaio 1865 colla quale si regolava l'imposta dei fabbricati, d'onde ne conseguì che l'aumento di imposta che si sarebbe verificato sui medesimi non andasse più in disgravio del contingente o meglio dei terreni in ciascun compartimento, ma andasse invece a vantaggio dell'erario; ma si avverta bene che l'articolo 1 della legge del conguaglio fondiario aveva bensì fissati i contingenti compartimentali, ma li aveva fissati in ragione complessa dei fabbricati e dei terreni.

Quindi una volta che la Camera, senza determinare la quantità d'imposta che dovesse essere applicata ai terreni, ha implicitamente stabilito che l'aumento di imposta che si sarebbe verificato sui fabbricati andasse a vantaggio dell'erario, ha snaturate, sconvolte e distrutte completamente le basi della legge del conguaglio, perchè nell'accettazione del contingente che era stato fissato a ciascun compartimento, era evidentemente entrato il calcolo della diminuzione d'imposta, che doveva verificarsi sui terreni dallo sviluppo della imposta sui fabbricati.

Io quindi credo che il voler proclamare illesa la legge del conguaglio con dichiarazioni o proteste è opera assolutamente perduta, conciossiachè dall'un canto la legge del conguaglio non ha ormai più efficacia alcuna per effetto della condizione di precarietà che emerge dalla disposizione dell'articolo 14 della medesima, e d'altro canto essa già venne annullata dalla legge regolatrice dell'imposta sui fabbricati, e non vi è dichiarazione o protesta che possa dar vita a ciò che oramai è estinto.

**REGA.** Domando la parola per un fatto personale.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti la dichiarazione proposta dagli onorevoli Minghetti e Ferraris.

(È approvata.)

Debbo prima di tutto porre ai voti l'emendamento presentato dal deputato Rega ed altri.

Essi propongono che il primo comma dell'articolo primo sia emendato come appresso:

« L'imposta prediale di fondi rustici verrà riscossa sulla base del relativo contingente stabilito dalla legge

14 luglio 1864, numero 1831, per l'anno 1867 per i compartimenti catastali delle diverse provincie del regno, tranne le venete e di Mantova, come appare dalla unita tabella B. »

Per la votazione di questo emendamento è stato chiesto l'appello nominale. Sono sottoscritti gli onorevoli deputati Rega, Farina, Lo Monaco, Capozzi, Sprovieri, Sipio, Rossi Michele, Ripandelli, Chidichimo, Asselta, Brunetti, Salomone, Botticelli, Nicolai.

**SALARIS.** Io pregherei gli onorevoli colleghi che hanno sottoscritto la domanda dell'appello nominale a volerla ritirare. (*Bene!*) Io spero che questa questione abbastanza ardente, non la si voglia rendere irritante. Ciascuno ha coscienza e coraggio della propria convinzione; nulla considerazione può farci indietreggiare di fronte ai pericoli della patria. Lasciamo gli appelli nominali; non gioverebbero che a ridestare una malaugurata discordia che tutti desideriamo spenta, e spenta per sempre. In nome, per Dio! della concordia io prego i miei colleghi a ritirare la domanda dell'appello nominale. (*Bene! Bravo!*)

**SPROVIERI.** Io non so come, chi ha la coscienza di votare secondo il giusto possa abborrire dalla votazione per appello nominale; io credo che in tal guisa noi otterremo anzi un risultato di giustizia, e un compartimento che sarà più gravato di altri....

**PRESIDENTE.** Perdoni, onorevole Sprovieri...

**SPROVIERI.** Io spiego la mia domanda, e ne ho il diritto.

**PRESIDENTE.** Ma perdoni, non è mio intendimento di negarle tal diritto, anzi dico che coloro che domandano l'appello nominale non hanno bisogno di discutere per insistere sulla loro domanda. O vi rinunziano, e lo dichiarino immediatamente; o vi insistono, e basta, senzachè sia d'uopo di far più lunghe parole. (*Bene! a destra*)

Diversamente s'imprenderà una discussione unicamente per questo, cioè per vedere se la Camera debba o no esprimere la sua opinione per appello nominale su questo emendamento, mentre cotanto preme di procedere oltre nell'esame della legge.

**SPROVIERI.** Io mi proponeva solo di spiegare, in poche parole, la ragione per la quale io ed i miei amici insistiamo per l'appello.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Valerio ha domandata la parola. L'ha chiesta anch'esso sullo stesso argomento?

**VALERIO.** Vi rinunzio dopo le parole dell'onorevole presidente.

**PRESIDENTE.** Sta bene. Allora, siccome non ritirano la loro domanda gli onorevoli deputati che hanno chiesto la votazione nominale, vi si procederà immediatamente.

Ripeterò la lettura dell'emendamento proposto dal deputato Rega e da altri:

« L'imposta prediale di fondi rustici verrà riscossa sulla base del relativo contingente stabilito dalla legge

14 luglio 1864, numero 1831 per l'anno 1867 per i compartimenti catastali delle diverse provincie del regno tranne le venete e di Mantova, come appare dalla unita tabella B. »

Quelli che l'approvano, risponderanno sì a voce alta; quelli che non lo approvano, risponderanno ad alta voce, no.

(*Si procede all'appello nominale.*)

Votarono contro:

Accolla — Acerbi — Alfieri — Alippi — Alvisi — Amari — Andreucci — Annoni — Antonini — Araldi — Arrivabene — Audinot — Baino — Bandini — Barrazzuoli — Bargoni — Bartolucci — Bassi — Bellazzi — Bembo — Bertea — Bertolami — Binard — Bixio — Boncompagni — Bonomi — Borgatti — Borromeo — Bortolucci — Bosi — Botta — Breda — Brenna — Brida — Briganti-Bellini Bellino — Briganti-Bellini Giuseppe — Brignone — Bullo — Cadolini — Cagnola — Cairoli — Calandra — Camuzzoni — Cancellieri — Cappellari della Colomba — Carazzolo — Casaretto — Casarini — Castagnola — Castiglia — Cattani-Cavalcanti — Cedrelli — Checchetti — Cittadella — Civinini — Collotta — Conti — Corapi — Cordova — Corrado — Correnti — Corsi — Corsini — Corte — Costa Antonio — Costa Luigi — Costamezzana — Cumbo-Borgia — Damiani — D'Ancona Sansone — D'Aste — De Capitani — De Cardenas — De Lorenzi — De Pasquali — Di Monale — Di Roccaforte — Di San Gregorio — D'Ondes-Reggio — Ducati — Ellero — Fabrizi Giovanni — Fabrizi Nicolò — Facchi — Fambri — Farini — Faro — Fenzi — Ferrantelli — Ferrari — Ferraris — Ferri — Fincati — Fossa — Fossombroni — Friscia — Galeotti — Gantigano — Garzoni — Ghezzi — Giacomelli — Gibellini — Gigliucci — Giusino — Gonzales — Gorretti — Grattoni — Gravina — Greco Luigi — Gritti — Grossi — Guerrieri-Gonzaga — Gutierrez — La Marmora — Lampertico — Lanza Giovanni — Lanza-Scalea — La Porta — Lignana — Macchi — Maggi — Malenchini — Maldini — Mancini Girolamo — Mancini-Pasquale — Marcello — Mari — Marincola — Mariotti — Martelli-Bolognini — Martinelli — Masci — Marzi — Massarani — Massari Stefano — Mathis — Maurogò nato — Mazzucchi — Mellana — Messedaglia — Miceli — Michelini — Minghetti — Monti Francesco — Morelli Carlo — Morini — Morigio — Napoli — Nervo — Nisco — Paini — Paris — Parisi — Pasqualigo — Pera — Peruzzi — Pescatore — Piccardi — Piccoli — Piolti-De Bianchi — Piroli — Pissavini — Piatino Antonino — Possenti — Puccioni — Ranco — Restelli — Ricasoli Bettino — Ricasoli Vincenzo — Ricci G. — Rizzari — Ronchetti — Salaris — Salvagnoli — Sandonnini — Sanguinetti — Sanminiatelli — Seismit-Doda — Sella — Serafini — Serpi — Servadio — Silvani — Silvestrelli — Sor-

mani-Moretti — Speciale — Tamajo — Tenani — Testa — Tornielli — Torrigiani — Toscanelli — Trevisani — Trigona Domenico — Trigona Vincenzo — Valerio — Viacava — Vigo-Fuccio — Villa-Pernice — Visconti-Venosta — Visone — Zauli — Zorzi.

Votarono in favore:

Acton — Aliprandi — Amabile — Asselta — Bartolini — Bellelli — Botticelli — Bove — Bracci — Brunetti — Cadorna — Capozzi — Castelli — Chidichimo — Comin — Cortese — Curzio — Damis — Danzetta — De Boni — De Filippo — Del Re — De Luca — Del Zio — De Martino — Farina — Garau — Gigante — Giunti — Greco Antonio — Leonetti — Leonii — Lo-Monaco — Lovito — Marolda-Petilli — Mauro — Mazzarella — Mazziotti — Melchiorre — Monti Coriolano — Morelli Donato — Mosti — Muzi — Nicolai — Norante — Pelagalli — Raffaele — Ramiere — Rega — Ripandelli — Romeo — Rossi Michele — Sabelli — Salomone — Sipio — Solidati — Spaventa — Sprovieri — Toscano — Tozzoli — Vinci — Vollarò.

*Assenti:*

Abignenti — Acquaviva — Adami — Amaduri — Angeloni — Arrigossi — Asproni — Assanti Damiano — Assanti Pepe — Atenolfi (in congedo) — Avitabile — Bernardi — Bertani — Bertini — Berti-Pichat — Bertolè-Viale — Bersezio — Biancheri avvocato — Biancheri ingegnere — Bianchi — Bottero — Bucchia — Calvino (in missione) — Calvo — Camerata-Scovazzo — Camozzi — Cannella — Capone — Carcani — Carcassi — Carini — Castellani — Cattaneo — Catucci — Cavalli (in missione) — Cicarelli — Ciliberti — Cimino — Colesanti — Concini — Crispi (in missione) — Crotti — Cucchi — Cugia — Cuzzetti — D'Amico — D'Ancona Luigi — D'Ayala (in missione) — Del Giudice — Delitala — Depretis (in congedo) — De Sanctis — De Vincenzi — Di Blasio (in congedo) — Di Campello — Dina — Di San Donato — Di San Tommaso — Donati — Fanelli — Ferracciù — Finzi — Fogazzaro (in congedo) — Fonseca (in congedo) — Frapolli — Frascara — Galati — Gaola-Antinori (in congedo) — Garibaldi — Genero — Geranzani — Giorgini — Golia — Grella — Griffini — Guerzoni — Lazzaro — Legnazzi — Lualdi — Maiorana Calatabiano — Maiorana Cucuzzella — Maiorana Fiamingo — Mannetti — Manni — Mantegazza — Marccone — Marchetti — Marsico — Martini — Martire — Massa — Massari Giuseppe (in missione) — Matina — Mattei — Merizzi — Mezzanotte — Minervini — Molfino — Mordini — Morelli Salvatore — Moretti Andrea — Moretti Giovanni Battista — Morosoli (in missione) — Moschetti — Musolino — Mussi — Muti — Nicotera — Nori — Oliva — Olivieri — Origlia — Panattoni — Papa —

Pepoli — Pessina — Petrone — Pieri — Pisanelli (in missione) — Plutino Agostino — Podestà — Polsinelli — Polti — Praus (in congedo) — Protasi — Quattrini (in congedo) — Ranalli — Rasponi (in congedo) — Regnoli — Riberi — Ricciardi — Ricci Vincenzo — Righi — Robecchi (in missione) — Rogadeo (in congedo) — Romano — Rorà — Rossi Alessandro (in congedo) — Salvoni — Sangiorgi — San Martino — Schinina (in congedo) — Sebastiani (in congedo) — Semenza — Serra Cassano — Serra Luigi — Sgariglia (in congedo) — Siccardi (in congedo) — Sineo — Sirtori — Speroni — Stocco — Tenca — Tofano — Tommasini — Torre — Ungaro — Valitutti — Valmarana — Valussi — Villani (in congedo) — Villa Tommaso — Villa Vittorio — Volpe — Zanardelli — Zanini — Zarone — Zuradelli — Zuzzi.

Quelli che sono intervenuti durante l'appello e che non vi hanno risposto sono pregati a dichiarare il loro voto.

(I deputati Brenna, Costa Antonio e Toscanelli dichiarano di votare contro l'emendamento.)

Risultamento della votazione :

Presenti e votanti . . . . .	265
Maggioranza . . . . .	133
Voti contrari . . . . .	203
Voti favorevoli . . . . .	62

(L'emendamento è rigettato.)

**FRAPOLLI.** Quando ebbe luogo la votazione per appello nominale sull'emendamento del deputato Rega io mi trovava momentaneamente fuori della Camera; dichiaro ora che se fossi stato presente avrei votato sì.

**SIRTORI.** Dichiaro io pure che se mi fossi trovato presente avrei votato *no*.

**CORTESI.** L'onorevole Fonseca mi avea dato l'incarico d'invocargli dalla Camera un congedo di 10 giorni per andare ad accompagnare la salma del deputato Poerio.

Nel domandare questo congedo, faccio istanza perchè nell'appello nominale che sarà pubblicato, egli sia notato fra quelli in congedo.

(È accordato.)

**PRESIDENTE.** L'onorevole Oliva domanda un congedo di 15 giorni per motivi di famiglia.

(È accordato.)

La parola spetta all'onorevole Cancellieri.

**CANCELLIERI.** Dichiaro alla Camera che ritiro l'aggiunta da me presentata al secondo comma dell'articolo primo, riservandomi a riprodurla quando verrà in discussione quel progetto di legge cui faceva allusione il commissario regio, e che avrebbe, com'egli assicura, relazione diretta coll'argomento da me trattato.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Lovito, come rammenta la Camera, ha proposto un emendamento all'articolo primo, il quale consisterebbe nel sopprimere tutte le parole seguenti:

« Per l'anno 1866 pei compartimenti catastali del Piemonte e Liguria, ex-ducatato di Modena, Toscana, Sicilia e isola di Sardegna; e sulla base del contingente relativo stabilito per l'anno 1867 per i compartimenti catastali della Lombardia, di Parma e Piacenza, delle provincie ex-pontificie e delle provincie napoletane, come appare dall'unita tabella A. »

Egli però, dopo il risultato della votazione sull'emendamento Rega e compagni si è persuaso che non convenga avventurarsi ad una votazione su questa sua proposta, ed ha dichiarato di ritirarla.

Si procede adunque alla votazione dell'articolo come è stato proposto dal Ministero e dalla Commissione.

Esso è in questi termini:

« Art. 1. L'imposta prediale dei fondi rustici verrà riscossa sulla base del relativo contingente stabilito dalla legge 14 luglio 1864, numero 1831, per l'anno 1866 pei compartimenti catastali del Piemonte e Liguria, ex-ducatato di Modena, Toscana, Sicilia e isola di Sardegna; e sulla base del contingente relativo stabilito per l'anno 1867 per i compartimenti catastali della Lombardia, di Parma e Piacenza, delle provincie ex-pontificie e delle provincie napoletane, come appare dalla unita tabella A, restando ferme nel resto le disposizioni della detta legge 14 luglio.

« L'imposta fondiaria sui fabbricati continuerà ad essere regolata dalla legge 26 gennaio 1865, numero 2136, e l'aliquota sarà quella fissata dalla legge 11 maggio successivo, numero 2276. »

Chi approva quest'articolo è pregato d'alzarsi.

(È approvato.)

Pongo ora ai voti la proposta dell'onorevole Sormani-Moretti, che è un'aggiunta all'articolo 1. Ne darò ancora lettura:

« Del contingente di quei compartimenti, ove esistono beni non censiti, si riscuoterà quella quota soltanto che si può attribuire ai terreni già censiti.

« La quota riferibile ai terreni non censiti sarà riscossa su questi beni, non appena il ministro delle finanze avrà data esecuzione all'articolo 12 della legge 14 luglio 1864, numero 1831, che gli affida l'incarico di provvedere a che siano imposti i terreni non censiti in ragione analoga a quella del rispettivo comune o territorio confinante. »

Domando se tale proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

(Non è approvata.)

L'onorevole Nervo propone i seguenti due articoli, dopo l'articolo 1 del progetto:

« Art. In esecuzione dell'articolo 4 della legge 14 luglio 1864, numero 1831, si procederà nelle provincie di Piemonte e Liguria alla rettificazione delle rendite dei terreni già accertate pel riparto dell'imposta fondiaria del 1865, e all'accertamento di quelle che fossero sfuggite alle operazioni del 1865.

« L'effetto delle rettificazioni si riferirà distintamente alle rendite, e quindi alla imposta di ciascuno degli anni 1865, 1866 e 1867, e il compenso sarà liquidato sui ruoli definitivi del 1867.

« L'imposta dovuta pel 1867 sarà provvisoriamente ripartita sulle quote dei ruoli definitivi del 1866, salvo il diritto ai compensi.

« Art. Le rettificazioni delle rendite potranno eseguirsi tanto nell'interesse dei possessori, quanto nell'interesse dello Stato.

« Le rettificazioni delle rendite già accertate, e le determinazioni di quelle non ancora accertate, saranno operate sulla base dell'affitto in corso nell'anno cui si riferisce l'imposta, quando si tratta di terreni affittati, e sulla base del fitto presunto quando si tratta di terreni tenuti ad economia, a mezzadria o colonia parziaria.

« Le dichiarazioni delle rettificazioni e le dichiarazioni nuove saranno ricevute e scritte da persone appositamente delegate dai comuni, e verificate colla scorta dei libri censuari.

« È abolita ogni altra disposizione contraria al disposto di questo e del precedente articolo. »

Ora ha facoltà di parlare l'onorevole Nervo per svolgere la sua proposta.

**BERTEA.** Domando la parola per una questione preliminare a quella proposta dall'onorevole Nervo, il quale consente a questa precedenza.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Bertea.

**BERTEA.** Dall'articolo primo della legge quale venne votato, come già dalla legge 14 luglio 1864 è portato un aumento al contingente assegnato al compartimento n° 1. Ora, mentre questo solo aumento doveva a termini della legge di conguaglio (almeno secondo l'interpretazione che io do alla stessa legge) essere distribuito in ragione dei risultati delle consegne state fatte in esecuzione della legge stessa, risulta invece dai ruoli che l'intera imposta venne distribuita e proporzionata a quei risultati.

Io desidero quindi di conoscere dal commissario regio le ragioni per le quali, a fronte della precisa disposizione contenuta nell'articolo 3 alinea primo, e nell'articolo 4 alinea secondo e terzo, il Ministero non solo abbia distribuito sulla base di quelle consegne il solo *aumento* d'imposta che risultava dalla legge di conguaglio, ma siasi, mi perdoni la parola, arbitrato di distribuire *tutta* intera l'imposta.

Io non cerco di calcolare quale sia il risultato di questa modificazione sostanziale che venne introdotta al disposto della legge. Potrà per avventura esserne stata avvantaggiata questa o quell'altra provincia, ma, a mio giudizio, sta sempre il fatto che, mentre la legge del conguaglio aveva prescritto al Ministero un determinato e preciso modo di distribuzione di quella imposta, egli credette di passar sopra a tale disposizione, che pure, a mio avviso, era importantissima.

A mio giudizio poi la modificazione ministeriale ha un inconveniente gravissimo, poichè, se a norma delle disposizioni della legge del conguaglio era ancora possibile di determinare in occasione delle mutazioni di proprietà la quota d'imposta che passava nel nuovo proprietario, questa determinazione è ora diventata assolutamente impossibile, e continuando in questo sistema, verrà un giorno in cui sarà impossibile di fare qualsiasi voltura censuaria. Si potrà bensì trasportare da proprietario a proprietario, dirò così, l'espressione geografica del terreno da esso posseduto, ma certo non si potrà portare la quota d'imposta che a questo terreno corrisponde.

Non mi dissimulo che, per esempio, nei casi di compra e vendita tra il venditore ed il compratore può intervenire un patto col quale la quota dell'imposta che passa a carico del compratore venga stipulata; ma in tutti i casi, per esempio, di successione intestata, nei quali il passaggio della proprietà si verifica indipendentemente dalla volontà del proprietario, siccome la dichiarazione dei redditi fondiari è fatta complessa per quella che chiamerei aggregazione di terreni, ed il proprietario non dichiarò quale sia la parte di rendita che applica al fondo *A* e quale quella che nel suo concetto debba applicarsi al fondo *B*, è impossibile determinare quale sia la parte d'imposta che rispettivamente debba a ciascuno dei due fondi essere attribuita.

Ad ogni modo attenderò che l'onorevole commissario regio cerchi (per quanto io lo creda difficile, per non dire quasi impossibile) di persuadermi che il Ministero ha ottemperato alla legge.

**PRESIDENTE.** Il commissario regio ha facoltà di parlare.

**FINALI, commissario regio.** Le ultime parole pronunziate dall'onorevole preopinante veramente mi incoraggiano poco ad esporre gli argomenti che posso contrapporgli; tuttavia, sebbene con pochissima fiducia di persuadere lui, esporrò per quali motivi il Governo credette, nel dare esecuzione all'articolo 4 della legge di conguaglio di attenersi ad un sistema diverso da quello che l'onorevole Bertea crede buono e razionale.

La quistione fu agitata lungamente; ed una Commissione appositamente nominata dal ministro delle finanze per preparare il regolamento per l'esecuzione della legge di conguaglio nel compartimento di Piemonte e Liguria, essa stessa non si tenne sempre ferma alla medesima opinione. Era grave per le sue conseguenze il quesito, se dovesse sulla rendita da accertarsi in quel compartimento ripartirsi tutto il contingente comunale o consorziale, e quindi il provinciale, oppure se dovesse ripartirsi il solo aumento di imposta, salva restando la vecchia imposta preesistente al conguaglio.

L'articolo 3 della legge di conguaglio dice che il totale aumento dell'imposta portato da quella legge debba andare distribuito in contingenti speciali sui comuni

o consorzi stabiliti per l'imposta sui redditi della ricchezza mobile, in ragione della loro quota attuale. Ma l'articolo 4 poi dice: « Per il 1864 il *contingente* del comune o consorzio sarà ripartito fra i contribuenti in ragione della rendita netta dei terreni. »

**BERTEA.** Domando di parlare.

**FINALI, commissario regio.** Quando si trattò di fare il regolamento per l'esecuzione di questi due articoli di legge, da una parte si presentava il secondo paragrafo dell'articolo 3, il quale pareva accennasse al semplice aumento; ma l'articolo 4 poi, abbandonando la distinzione della vecchia e della nuova imposta, parlava di un contingente per modo unico e complessivo.

Fermata la opinione, che parve la meglio fondata e la più semplice e retta, per isciogliere ogni dubbio nell'articolo 54 del regolamento approvato col regio decreto del 25 maggio 1865, si adoperò una formola per dir così, geometrica, nella quale fu detto: « il contingente annuale di ciascun comune o consorzio come riescì pei terreni già soggetti all'imposta, per l'applicazione degli articoli 2 e 3 della legge 14 luglio 1864, » servirà per la formazione dei ruoli.

La quistione per il secondo stadio del conguaglio in Piemonte e Liguria, si può dire che non è stata vulnerata, perchè il regolamento del 25 maggio 1865 riguarda soltanto il primo stadio o periodo del conguaglio, ma ammetto che la questione fu risolta in senso contrario alla tesi dell'onorevole Berteà.

Il conguaglio nel compartimento catastale piemontese e ligure, come è noto, deve operarsi in tre tempi: la prima volta deve apportare la perequazione tra i contribuenti nell'interno del comune e del consorzio; nell'anno successivo estendere questa perequazione fra tutti i contribuenti, compresi nell'ambito di una provincia; e soltanto nel terzo anno deve operare la perequazione tra tutti i contribuenti esistenti nelle varie provincie di tutto il compartimento stesso.

Ora le disposizioni dell'articolo 54 del regolamento che io aveva l'onore di leggere, riguardano soltanto il primo periodo, cioè il conguaglio della imposta prediale nell'interno di ciascun comune o consorzio.

L'articolo 4 parve al Ministero non volesse più mantenere la distinzione fra l'antica imposta e l'aumento; almeno fino a quando si trattava di operare il conguaglio semplicemente nell'interno del comune e del consorzio. E fu indotto a così ritenere, anche per una considerazione abbastanza grave in sè, ed è che nel tenere distinta l'imposta fondiaria in due parti, per ripartirne una parte sui catasti e sugli allibramenti vigenti, e per ripartire l'altra parte sulle rendite, il cui accertamento si andava ad intraprendere in Piemonte e Liguria, si sarebbero avute due imposte diverse sulla proprietà prediale.

Ora non parve al Ministero che nel concetto della legge di conguaglio ci fosse punto il principio che i proprietari di terre in Piemonte avrebbero d'allora in

poi dovuto pagare due diverse imposte su due basi diverse; e questa fu non ultima delle considerazioni le quali mossero il Governo ad accogliere, dei due modi di esecuzione dell'articolo 4 della legge di conguaglio, quello che sta scritto nell'articolo 54 del regolamento stesso.

Questo regolamento del resto fu pubblicato prima della metà del 1865.

Le provincie e gli altri enti interessati, come i membri del Parlamento, da gran tempo hanno potuto esaminare e conoscere queste disposizioni; le esaminò la celebre Commissione dei Quindici, la quale non vi fece alcun obbietto.

Posso dichiarare che solamente in questi ultimi giorni da qualche provincia, e dirò anzi dalla sola provincia di Pavia, sono venuti reclami nel senso della tesi sostenuta dall'onorevole Berteà; ma fino a quindici giorni fa non era mai stata fatta alcuna osservazione al Governo che lo mettesse in avvertenza che si fosse fatta men retta applicazione dell'articolo 4 della legge 14 luglio 1864.

E queste sono le spiegazioni che io posso dare all'onorevole Berteà.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Berteà.

**BERTEA.** Se l'onorevole commissario regio avesse aperto tutto il suo cuore, io sono persuaso che vi avrei trovata una ragione migliore di quelle che ha esposte; avrei cioè trovato che il Ministero forse si è indotto a cercare la sua interpretazione dell'articolo 3 della legge del conguaglio nella facilitazione di provvedere alla più pronta distribuzione del contingente; ma tutti gli sforzi fatti dal commissario regio per trovare quella interpretazione cadono davanti alla prima delle regole di ermeneutica, quella cioè d'interpretare le leggi secondo la loro naturale significazione. Ora basta leggere l'articolo 3 e confrontarlo con quelli che succedono, per veder chiaro l'obbligo che correva al Governo di distribuire unicamente l'aumento d'imposta e non tutta l'imposta in ragione della rendita accertata. L'articolo 3 dice: « Il totale *aumento* d'imposta, che è portato dalla presente legge sui terreni del compartimento numero 1, sarà nel 1864 distribuito in contingenti speciali, ecc. »

Poi l'articolo 4, che invocava il commissario regio, soggiunge:

« Per il 1864 il contingente del comune o consorzio sarà ripartito fra i contribuenti in ragione della rendita netta dei terreni, la quota sarà valutata secondo la media dell'ultimo triennio, o dell'ultima rotazione, se questa eccede il triennio. »

Quindi soggiunge:

« Per il 1865 l'aumento d'imposta sarà distribuito in contingenti provinciali in proporzione della rendita netta che fu determinata in ciascuna provincia nell'anno precedente. » E più sotto:

« L'aumento d'imposta, così ripartito in nuovi con-

tingenti comunali o consorziali si distribuirà in ragione della rendita netta dei contribuenti determinata nell'anno precedente, salvo quelle rettifiche che, ad istanza degli interessati e degli agenti della finanza, fossero ammesse dalle Commissioni. »

Poi all'articolo 5, laddove si voleva raggiungere veramente lo scopo, sta scritto:

« Per il 1866 il ministro delle finanze, sulle basi delle predette operazioni e tenuto conto di tutti gli elementi raccolti sugli affitti reali o presunti, uditi i Consigli provinciali ed il Consiglio di Stato, delibererà il riparto di tutta l'imposta fondiaria applicata al compartimento numero 1. »

Ora mettendo a confronto le parole *tutta l'imposta fondiaria* che figurano nell'articolo 5, è evidente che l'aumento d'imposta del quale è parola in tutti gli articoli che precedono, si riferiva esclusivamente a quella maggiore imposta che veniva stabilita dalla legge del conguaglio. D'altronde il commissario, il quale ha naturalmente preso tanta parte e consultato tanto attentamente le discussioni della legge del conguaglio, troverebbe facilmente in quelle discussioni la portata dell'articolo allora proposto dall'onorevole Sella che vedo con piacere sorridere alle mie parole, e si convincerebbe che quell'articolo comprendeva unicamente lo aumento dell'imposta che dal conguaglio veniva portato sul compartimento del Piemonte e mirava ad introdurre un correttivo dell'imposta calcolata sulle risultanze dei catasti.

Del resto, siccome non voglio cercare quali sieno gli effetti della modificazione introdotta dal Ministero, non intendo di proporre nessuna risoluzione; ma colgo occasione da queste mie osservazioni per deplorare primieramente che il Ministero abbia, a parer mio, dato una interpretazione che mi limiterò a dire assolutamente elastica al mentovato articolo; ed invito poi il ministro a trovare rimedio efficace all'inconveniente da me accennato, quello, cioè, dell'impossibilità di trasportare nelle volture censuarie l'aliquota d'imposta che si riferisce a ciascun appezzamento di terreno, onde le proprietà delle antiche provincie non siano ulteriormente gettate in un labirinto inestricabile, dal quale, continuando il vigente sistema, sarà impossibile di ritrarle. Mi limito dunque a queste osservazioni, rinnovando la dichiarazione che non intendo fare alcuna proposizione speciale.

**PRESIDENTE.** Allora la parola spetta all'onorevole Nervo.

**NERVO.** Procurerò di essere breve per non abusare dei momenti della Camera.

Lo scopo del mio emendamento è di assicurare un migliore subriparto dell'imposta fondiaria nelle provincie liguri e piemontesi.

Si è detto che la legge che stiamo discutendo non è che uno espediente finanziario, un provvedimento transitorio.

Pur troppo da alcuni anni a questa parte non procediamo che per espedienti per dare un assetto stabile al nostro sistema finanziario. Ora per trovar modo di assicurare all'erario la somma che nel bilancio del 1867 si presunse, senza gran fondamento, potere conseguire dalla tassa straordinaria sull'entrata, non si è saputo immaginare altra risorsa che quella di imporre un maggiore carico alla proprietà fondiaria, senza badare agli oneri gravissimi che questa già sopporta.

Di questo non faccio colpa all'onorevole Commissione, la quale ebbe a riconoscere doversi accelerare quanto è possibile l'opera di un razionale e giusto assetto delle imposte dirette.

Ho detto che gravissimi sono gli oneri che la proprietà fondiaria già sopporta in Italia, imperocchè, come ben sapete, o signori, oltre le tasse dirette, vi sono anche le tasse di registro e bollo, le tasse ipotecarie e di successione che colpiscono indirettamente quella proprietà assieme al dazio consumo governativo e comunale elevato omai ad una proporzione che incaglia enormemente il libero svolgimento delle forze economiche del paese.

Ora come sperare che un aumento della tassa prediale possa essere sopportato dalla numerosa ed interessante classe dei proprietari di fondi rustici, senza che i loro interessi siano gravemente compromessi laddove questa tassa non venga equamente ripartita non solo tra le provincie e i comuni, ma eziandio tra i singoli contribuenti?

Sebbene non si tratti ora di un provvedimento il quale deve soltanto durare sino a tutto il 1867, non si può rifiutare ai contribuenti il mezzo di una giusta applicazione di questo provvedimento, di un'equa distribuzione individuale della tassa.

D'altronde chi ci assicura che pel 1868 si possa già operare un conguaglio definitivo dell'imposta prediale, non solo tra le diverse provincie del regno, ma eziandio tra i singoli contribuenti?

Pur troppo le operazioni che si renderanno necessarie per un conguaglio definitivo dell'imposta fondiaria non possono eseguirsi regolarmente in un anno, e il beneficio quindi di quella perequazione generale, che è nei desiderii di tutti, non potrà ancora essere assicurato al paese per l'anno venturo. Perciò lo spediente transitorio, di cui ci occupiamo, avrà di necessità un carattere più permanente, ed assume quindi maggiore importanza la questione sulla quale ho l'onore di chiamare l'attenzione della Camera, quella cioè di un equo riparto individuale della tassa fondiaria, che la renda tollerabile nelle provincie sfortunatamente non dotate di un regolare catasto, come sono le provincie liguri e piemontesi.

La legge del 14 luglio 1864 nell'assegnare un determinato contingente ad ogni compartimento catastale del regno, si preoccupò di queste provincie, ed all'articolo 4 prescrisse che l'aumento del contingente asse-

gnato a quel compartimento venisse ripartito non sulle quote risultanti dagli antichi catasti, ma bensì sulle risultanze di un accertamento delle rendite dei terreni fatto in modo sommario.

Il legislatore del 1864 credette che queste rendite potessero essere accertate in modo abbastanza regolare ed approssimativo, procedendo come per l'accertamento delle rendite della ricchezza mobile, cioè col mezzo di dichiarazioni dei contribuenti verificate dagli agenti delle tasse e da Commissioni locali.

Quanto al criterio per riconoscere l'entità delle rendite, la legge del 1864 lo stabilì se non in modo tassativo, pure abbastanza esplicito nell'articolo 5. In quell'articolo è detto che il riparto per il 1866 sarebbe fatto sui risultati delle operazioni prescritte, dall'articolo 4, tenuto conto degli elementi degli affitti reali e presunti.

A senso del disposto da quell'articolo, quando i beni sono affittati si è il prezzo d'affitto che deve essere considerato come la espressione della rendita imponibile, e quando non sono affittati l'espressione di questa rendita deve cercarsi nel fitto presunto.

Ora il regolamento del 25 maggio 1865, nel prescrivere le norme per l'applicazione dell'articolo 4 della legge 14 luglio 1864 si attenne bensì al criterio degli affitti per i beni affittati, ma lo abbandonò per i beni coltivati ad economia diretta, a mezzadria ed a colonia parziaria.

Per questa specie di beni, il regolamento credette di star forse maggiormente sul terreno della giustizia e della maggiore esattezza, prescrivendo che se ne accertasse il prodotto lordo durante l'ultimo triennio; che questo prodotto fosse ridotto a danaro coll'applicazione del prezzo medio di ciascuna derrata, e che infine dal prodotto lordo così valutato si avessero a fare le occorrenti deduzioni per le spese di coltivazione e di manutenzione.

Non si può certo disconoscere che il regolamento del maggio 1865 ha voluto con questa prescrizione raggiungere un ideale di giustizia che avrebbe dati certo migliori risultati qualora avesse potuto essere applicato esattamente. Ma sfortunatamente il metodo di accertamento sommario delle rendite dei terreni prescritto dall'articolo 4 della legge del luglio 1864, rese assolutamente impossibile la stima analitica voluta dall'articolo 14 del regolamento suddetto, 25 maggio 1865 per i terreni non affittati.

In fatti, come potevano i poveri proprietari rurali, che d'ordinario non tengono registro di ciò che raccolgono nè del prezzo a cui vendono, nè delle spese molteplici che fanno attorno ai loro beni, fare un calcolo approssimativo del loro prodotto lordo dell'ultimo triennio e ridurre questo prodotto a danaro e quindi a rendita netta?

Alla maggior parte dei proprietari rurali è stato impossibile lo istituire cotesti computi, tanto più che

essi si trovavano di fronte a un modulo di dichiarazione che per essi era un logogrifo da indovinare.

Da ciò ne seguì che la dichiarazione delle rendite dei terreni non affittati presentò le più grandi irregolarità ed inesattezze che immaginar si possano.

È noto che, per accertare le rendite di questa specie di beni, molti furono i comuni dove le Commissioni locali dovettero esse stesse appigliarsi ad un criterio che trovavano indicato nella legge del 14 luglio 1864, vale a dire al criterio del fitto presunto, tenendo conto delle condizioni intrinseche ed estrinseche dei fondi.

Ma se riuscì difficile agli stessi proprietari il valutare con una discreta approssimazione la rendita netta dei terreni coltivati ad economia diretta, a colonia parziaria o a mezzadria, le difficoltà aumentarono per gli agenti delle tasse e per le Commissioni locali, stretti quelli e queste da termini perentorii assolutamente troppo brevi, e posti quindi nella impossibilità di procurarsi quelle nozioni di fatto indispensabili per poter rettificare le dichiarazioni inesatte e introdurre le mancanti.

Aggiungasi che questa operazione veniva affidata agli agenti delle tasse in un momento in cui il servizio dei tributi diretti era stato profondamente scosso dalla decretata sua fusione con quella delle tasse di bollo e registro; fusione che, a mio avviso, fu eziandio una delle principali cause dei cattivi risultati ottenuti dall'applicazione della tassa sulla ricchezza mobile.

Gli aiuti dati agli agenti delle tasse non furono sufficienti, nè per numero, nè per attitudine a lavoro di siffatta natura, quale si è il censimento della rendita territoriale.

Quindi l'opera della verifica delle dichiarazioni fu ben lungi dal dare quei risultati che, con un più appropriato preordinamento delle cose, si sarebbero potuti conseguire.

Il risultato dell'accertamento della rendita dei terreni fu tale, che, se lo si può ammettere quale discreto regolo di riparto fra le provincie e i comuni del contingente d'imposta assegnato al primo compartimento esso non può assolutamente soddisfare alle esigenze della giustizia, come base di riparto della imposta fra i singoli contribuenti.

Nel dichiarare che pessimo fu il risultato di questo accertamento, io debbo confessare però che non voglio con questo stigmatizzare il sistema delle dichiarazioni.

Io credo che il sistema delle dichiarazioni possa essere utilmente applicato in un censimento sommario delle rendite territoriali. Ma perciò la dichiarazione vuole essere unicamente impiegata per rintracciare il possessore e l'ubicazione del fondo da censire; essa deve servire soltanto come un primo indizio per segnalare al fisco l'ente imponibile, e chi lo possiede, quasi come il palo che gli antichi Romani piantavano nei campi

soggetti a ipoteca, per indicare la servitù che li gravava.

Accertati, colla dichiarazione, e il possessore e l'ubicazione del fondo, la rendita imponibile di esso può essere discretamente accertata con una serie di semplici e sommarie operazioni.

Ritornando al risultato dell'operato accertamento delle rendite dei terreni nelle provincie liguri e piemontesi, ho detto che esso è inattendibile come mezzo di riparto individuale dell'imposta.

Ora soggiungo che, se le quote del 1866 e 1867 verranno riscosse sulla base di quelle rendite, si può ritenere per certo che moltissimi saranno i proprietari che si troveranno nell'assoluta impossibilità di pagare, tanta è la sproporzione tra la quota loro domandata e la rendita reale effettiva dei loro fondi.

Preoccupandomi della situazione in cui quelle provincie si trovano rispetto alla questione del subriparto del contingente d'imposta loro assegnato dalla legge che stiamo discutendo, io credo che sia dovere del legislatore di pensare eziandio al modo di rendere cotesto riparto sopportabile, e di assicurare così la più agevole riscossione della tassa.

Questo modo non può consistere che in una seria e completa rettificazione delle rendite dei terreni accertate nel 1865. L'amministrazione delle finanze ha già essa stessa riconosciuta la necessità di una simile rettificazione, la quale venne autorizzata con regio decreto del 27 gennaio 1867. Ma quel decreto, essendo stato considerato come un complemento del regolamento del 23 dicembre 1866, per l'applicazione della tassa sulla entrata fondiaria, subì in parte la sorte di questo regolamento e non venne applicato.

Intanto i contribuenti delle provincie piemontesi e liguri, che sino a tutto il 1866 pagarono la imposta prediale sulla base dei ruoli del 1864, quantunque la legge del conguaglio avesse prescritto diversamente, dovranno pagare la tassa medesima pel 1867, collaumentato dei due decimi, ripartita coll'ingiusto regolo delle rendite accertate nel modo che ho detto, e non rettificate.

Lo scopo del mio emendamento è adunque di prescrivere, con la legge che stiamo discutendo, che si faccia la rettificazione di quelle rendite col criterio stabilito dalla stessa legge del 14 luglio 1864, cioè col criterio degli affitti *reali* o *presunti*, e che le risultanze di una simile rettificazione servano poi di base alla compilazione dei ruoli definitivi del 1865, 1866 e 1867.

Dico ruoli *definitivi* del 1865 e 1866, perchè non essendo stata operata nè regolarmente nè completamente la rettificazione prescritta dal citato decreto del 27 gennaio 1867, non si può considerare come definitivo il ruolo *unico*, che mi si assicura essersi compilato e posto in esecuzione per la liquidazione dei compensi dovuti pei suddetti due anni in base alle rendite dei terreni accertate nel 1865.

Quella rettificazione, quando si faccia a dovere, deve avere per risultato di variare pressochè la maggior parte delle quote iscritte nel predetto ruolo unico.

Io spero perciò che l'onorevole Commissione vorrà accettare il mio emendamento, come quello che non ritarda la riscossione dell'imposta sui ruoli provvisorii, e tende a meglio assicurare l'equa distribuzione della tassa in un compartimento che ebbe finora a pagarla, sebbene ripartita nel modo il più ingiusto.

Nè io credo possa fare ostacolo all'accettazione di quest'emendamento la circostanza che la rettificazione da me invocata, è già prescritta dal decreto 27 gennaio 1867.

Oltrechè, come ebbi ad osservare, quel decreto non venne applicato che in pochi casi; egli è necessario stabilire per legge i criteri secondo i quali coteste rettificazioni debbonsi fare. Senza questi criteri, i proprietari, gli agenti delle tasse, e le Commissioni locali continueranno a trovarsi nella impossibilità di valutare con discreta approssimazione al vero l'entità delle rendite imponibili.

Mi si osserverà che in molti comuni possono mancare i fitti reali, per servire di termine di confronto onde valutare i fitti presunti; ma io faccio notare che questo caso non è mai così generale da impedire l'applicazione di questo criterio. Noi vediamo che nel Belgio venne fatta la revisione delle stime censuarie sulla base degli affitti reali e presunti, e che questa revisione diede i più soddisfacenti risultati. Infatti, il fitto reale o presunto si può considerare come la vera espressione della rendita netta dei fondi.

Un ultimo schiarimento mi occorre dare sul mio emendamento.

Con questo propongo eziandio che le dichiarazioni dei contribuenti siano ricevute e scritte da appositi agenti comunali onde evitare i molti inconvenienti che derivano dal sistema adottato di obbligare i contribuenti, che spesso non sanno nè leggere nè scrivere, a inscrivere o a far inscrivere nelle dichiarazioni tutte le notizie che loro si domandano per l'applicazione delle tasse.

Le dichiarazioni fatte da persone inesperte mancano sovente dei dati i più elementari per riconoscere l'identità delle persone, e sono poi per la maggior parte irregolari ed inesatte in quanto riguardano la qualità, l'estensione, l'ubicazione e la rendita dei fondi.

Con simili dichiarazioni non è poi da stupire se gli agenti delle tasse e le Commissioni locali non sono assolutamente in grado di dare un buon assetto alle imposte dirette, il che succede tanto più quando quegli agenti devono, per sopraccarico di lavoro, affidare ad inesperti amanuensi il delicato compito di liquidare le quote individuali di coteste tasse.

Ciò che dico per le dichiarazioni relative alla tassa fondiaria è pure applicabile alle dichiarazioni concernenti la tassa sulla ricchezza mobile.

Il censimento della materia imponibile e l'accertamento del suo movimento non sono operazioni che si possano fare nè in troppa fretta nè da persone inesperte.

Perciò nell'interesse dei contribuenti e dell'erario, prego la Commissione di fare buon viso a questa parte del mio emendamento, la quale, sebbene non sembri avere grande importanza, pure ne ha molta se la si considera nei suoi risultati pratici.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Cappellari.

**CAPPELLARI.** Certamente l'onorevole Nervo ha detto molte savie cose, alcune delle quali non saranno sfuggite all'onorevole commissario regio, che ne farà indubbiamente tesoro nella difficile applicazione delle leggi censuarie; ma dalla stessa esposizione dell'onorevole Nervo io credo che si possa trarre la conclusione che non sia necessario di innestare nella legge attuale gli articoli che vennero da lui proposti in via di emendamento. Infatti se poniamo attenzione al primo capoverso della sua proposta, noi troviamo che il principio da lui propugnato è già formulato nell'articolo 5 della legge 14 luglio 1864. Ora si sarebbe trattato di tradurre questo principio in atto pratico; ed a ciò ha supplito, come diceva lo stesso onorevole preopinante, il regio decreto del 27 gennaio 1867, che contiene le principali disposizioni da lui desiderate.

È vero che ci sarebbe qualche modificazione nella sua proposta, in confronto di quanto il regolamento stesso ordinò; ma la vostra Commissione, o signori, non crede che sia opportuno di portare adesso delle variazioni a quel regolamento e perchè in una legge non si dettano prescrizioni che per loro natura devono essere date con regolamento, e perchè anche taluna delle ideate variazioni non parrebbe molto opportuna.

In fatti l'onorevole Nervo dice nel secondo capoverso del suo emendamento:

« L'effetto delle rettificazioni si riferirà distintamente alle rendite, e quindi all'imposta di ciascuno degli anni 1865, 1866 e 1867. »

Invece il decreto 27 gennaio 1867 diceva:

« In esecuzione dell'articolo 4 della legge 14 luglio 1864, si procederà nelle provincie di Piemonte e di Liguria alla rettificazione delle rendite dei terreni già accertate per la parte dell'imposta fondiaria del 1865.

« L'effetto delle rettificazioni si riferirà anche all'imposta del 1866, ecc. »

Mentre dunque nel regio decreto si stabilisce che le rendite da accertarsi siano quelle del 1865, l'onorevole Nervo nel suo emendamento pare che desideri che fossero accertate distintamente, cioè anno per anno, le rendite del 1865, del 1866 e del 1867; ma egli è chiaro che in questo modo si andrebbe a fare tre accertamenti, mentre invece, compiuto regolarmente l'accertamento una volta sola, esso rimane inalterato per gli

anni avvenire; ecco perchè la Commissione ritiene che la dizione del decreto regio sia preferibile all'emendamento proposto.

L'onorevole preopinante propone inoltre che l'imposta debba essere commisurata sullo accertamento fatto distintamente negli anni 1865, 1866 e 1867, e che il compenso sia liquidato sui ruoli definitivi del 1867; invece il regio decreto prescriveva che lo effetto delle rettificazioni abbia a riferirsi all'anno 1865 ed al 1866, perchè reputava giustamente che nel 1867 le rettificazioni fossero già compiute; che se anche in quest'anno continuar dovessero le rettificazioni, egli è evidente che si debba tenere conto delle medesime, come di tutte quelle che verificare si potessero negli atti successivi.

Ma se occorre una speciale disposizione per dare effetto retroattivo alle rettificazioni del 1866, sarebbe stato ozioso parlare dell'avvenire, poichè non si può immaginare una rettificazione che non produca il suo effetto, dopo che venne compiuta; quindi anche sotto questo riguardo, e specialmente riferendosi all'epoca in cui parliamo, la dizione del regio decreto parmi più esatta.

L'onorevole Nervo parlò di ruoli definitivi del 1866. Il regio decreto non fa menzione di ruoli definitivi, ed a buona ragione, perchè se non si avessero ancora i ruoli definitivi non sarebbe certo buona cosa che non si potesse provvisoriamente ripartire l'imposta sui ruoli provvisori.

Crederei quindi che il contribuente sia meglio avvantaggiato mantenendo le disposizioni del regio decreto suaccennato, anzichè variandole nel modo proposto coll'emendamento.

Al secondo capoverso dell'articolo successivo l'onorevole Nervo desidera che l'accertamento per le rettificazioni sia fatto sulla base dei fitti reali o dei fitti presunti; questo già sta scritto nella legge, come venne superiormente indicato, ma crederei inopportuno che per istabilire il fitto presunto non si possa ricorrere a quegli altri mezzi che il regolamento assente; abbiamo infatti circondari, abbiamo intere provincie dove il fitto non esiste; come si fa allora a trovare il termine del ragguaglio? Bisognerà bene ricorrere ad altri elementi: io ho desiderato informarmi come le Commissioni procedano, e venni assicurato che, e quelle di sindacato e quelle di appello, sono sempre ricorse anche all'elemento del-fitto, quando si tratta di stabilire un fitto presunto, ma escludere gli altri mezzi di accertamento sarebbe chiudersi la via a scuoprire il vero; la vostra Commissione ritenne dunque, o signori, che nessuna variazione sia da portarsi alla legge, la quale stabilisce il principio del fitto reale e del presunto, od al regolamento che dà la facoltà di ricorrere ad altri mezzi che non sia quello del confronto tra fitto e fitto, per riconoscere appunto il fitto presunto.

Esprime l'onorevole Nervo un altro desiderio, ed è

che le nuove dichiarazioni, e le dichiarazioni delle rettificazioni siano ricevute e scritte da persone appositamente delegate dai comuni e verificate colla scorta dei libri censuari, perchè in questo modo sarebbe meglio soccorso alla ignoranza, alla incapacità ed alle incertezze del contribuente: qui debbo premettere che a ciò è sufficientemente provveduto; infatti nell'articolo 21 del regolamento 25 maggio 1865, è detto che potrà il contribuente anche fare la sua dichiarazione orale all'agente delle tasse, al sindaco o ad un loro supplente a ciò delegato, ecc.; basta dunque che il proprietario si presenti, perchè il sindaco o chi per lui abbia l'obbligo di soccorrerlo; ma astringere il contribuente a presentarsi nella casa comunale quand'anco non abbia punto bisogno de' lumi e del coadiuvamento di chi che sia, assoggettarlo a viaggi, a perdite di tempo, a spese ed incomodi non sarebbe certo nè favorire la libertà individuale, nè fare gl'interessi dei proprietari; si correrebbe anzi pericolo di aumentare i disturbi e le vessazioni.

Ed aggiungasi inoltre che i comuni verrebbero sottoposti ad un grave sopraccarico di fatica e di spesa, se fosse fatto obbligo a tutti i cittadini di far ricevere, scrivere e verificare colla scorta dei libri censuari le proprie dichiarazioni a persone delegate dai comuni stessi.

E se ciò potesse riescire possibile nei piccoli comuni rurali, non lo sarebbe certamente nei grandi centri di popolazione. Se in una città di 100 mila di 200 mila anime ognuno dovesse presentarsi a far le sue dichiarazioni ai delegati del comune, davvero che questi dovrebbero formare una vera coorte.

Lodando pertanto molte delle viste esposte dall'onorevole Nervo nel suo discorso, la Commissione non crede di accettare il da lui proposto emendamento, perchè se trova in esso parecchie ledevoli proposte, osserva che venne già sufficientemente provveduto all'uopo o per legge o per regolamento o per regio decreto, mentre poi non saprebbe associarsi a qualche altro dei voti formolati, la cui attuazione reputerebbe meno opportuna.

**PRESIDENTE.** Domando se la proposta dell'onorevole Nervo, la quale consiste nell'aggiungere, dopo l'articolo 1 che abbiamo già votato, due suoi articoli, dei quali ho già dato lettura, sia appoggiata.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

(È rigettata.)

L'onorevole Castagnola ha presentato al banco della Presidenza un suo progetto di legge, che sarà inviato agli uffici onde ne autorizzino, se credono, la lettura.

La seduta è sciolta alle ore 5 3/4.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

1° Seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni della legge d'imposta sulla ricchezza mobile e sulla entrata fondiaria;

2° Discussione del progetto di legge relativo alla costituzione del Banco di Sicilia in pubblico stabilimento avente qualità di ente morale.